

## CXCIIL.

## TORNATA DI SABATO 5 MARZO 1892

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

## INDICE.

NICOTERA, ministro dell'interno, risponde ad una interrogazione del deputato Chiapusso intorno ad un conflitto sanguinoso avvenuto fra l'Arma dei Reali carabinieri e alcuni popolani in Chiusa San Michele. Seguito della discussione del disegno di legge relativo ai conciliatori.

GIOVANELLI, TAMANI, FELATTORE, PALBERTI, SPIRITO, SCARDI GIANFORTE, MESTICA, CUCCHI LUIGI, CAMBRAY DIGNY, DANEQ, SANTINI, NOCITO, LUZZATI IPPOLITO, SQUITTI, GIOVAGNOLI, GUGLIELMI, ROSSI RODOLFO e DELLA ROCCA, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia, prendono parte alla discussione.

Osservazioni sull'ordine dei lavori parlamentari.

La seduta comincia alle 2.20 pomeridiane.

**D'Ayala-Valva**, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

## Congedi.

**Presidente.** L'onorevole Alessandro Costa, per motivi di famiglia, chiede un congedo di giorni 8.

(È concesso).

## Interrogazioni.

**Presidente.** All'ordine del giorno vi è una interrogazione degli onorevoli Rampoldi e Parona.

Non essendo essi presenti, e non essendo

presente il ministro della pubblica istruzione, questa interrogazione è differita.

L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

**Nicotera**, ministro dell'interno. Se la Camera consente, potrei rispondere subito ad una interrogazione dell'onorevole Chiapusso.

**Presidente.** L'onorevole Chiapusso ha una interrogazione, che verrebbe nell'ordine del giorno di lunedì, « intorno ad un conflitto sanguinoso avvenuto, fra l'Arma dei reali carabinieri ed alcuni popolani, in Chiusa San Michele. »

L'onorevole ministro dell'interno dichiara di esser pronto a risponder subito a questa interrogazione.

Non essendovi obiezioni, do facoltà di parlare all'onorevole ministro dell'interno.

**Nicotera**, ministro dell'interno. L'onorevole Chiapusso deve consentirmi di non fare apprezzamenti sul fatto: poichè, siccome è iniziato un procedimento penale, qualunque cosa io potessi dire, sarebbe forse nociva o per gli uni o per gli altri. Mi limiterò, dunque, ad esporre il solo fatto.

Il 28 febbraio i carabinieri Giuseppe Alloero e Angelo De Benedetti della stazione di Avigliana trovavansi in servizio a Chiusa San Michele.

In una sala di ritrovo pel carnevale erano riunite parecchie persone; tra le quali i carabinieri riconobbero un certo Giuseppe Riva, di Torino, pregiudicato, già ammonito, e quindi

passibile di arresto quale contravventore alla ammonizione.

Volendo i carabinieri procedere all'arresto di questo ammonito, incontrarono viva resistenza, ed usciti fuori furono aggrediti a colpi di pietra e di arma da fuoco, e non solo dai compagni del Riva ma da altri accorsi in loro aiuto. I carabinieri si difesero sparando colpi di fucile e di rivoltella. Rimasero uccisi certo Giuseppe Antorro, che, ripetutamente invitato a ritirarsi non aveva obbedito, ed il Giuseppe Riva, che, sebbene ammanettato, tentava di estrarre la rivoltella che aveva in tasca ed incitava la folla contro i carabinieri. Sopraggiunti altri due militari ed il brigadiere di Avigliana l'ordine fu ristabilito. Oltre i due morti vi sono 10 feriti, fra cui il carabiniere De Benedetti ed uno dei carabinieri di Condavè. Le ferite di questi carabinieri sono state giudicate gravi. Degli otto feriti borghesi uno solo si trova in grave stato, ma non è in pericolo di vita.

Oltre ai feriti furono arrestati altri partecipi alla rivolta. Trovandosi sul luogo l'autorità giudiziaria e il comandante della divisione dei carabinieri, furono immediatamente prese tutte le disposizioni necessarie per il ristabilimento dell'ordine.

Ora sono stati denunciati i fatti all'autorità giudiziaria e questa procede regolarmente. Posso assicurare che appena finito il giudizio, se da esso risulterà colpa negli agenti di pubblica sicurezza, io non mancherò di prendere tutte quelle misure che saranno ritenute necessarie. Ma fino a quando il giudizio non sia terminato, comprenderà la Camera che io non posso nè dire di più, nè far niente in proposito.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiapusso.

**Chiapusso.** Anche a nome del collega Berti ringrazio l'onorevole ministro dell'interno delle sue dichiarazioni, seguendo pure il suo esempio di non fare apprezzamenti sui fatti avvenuti a Chiusa San Michele, giacchè un procedimento è ormai in corso. Prego però l'onorevole ministro dell'interno di voler proseguire le sue indagini per appurare i fatti e vedere a chi ne spetti la responsabilità, prendendo in seguito i provvedimenti necessari.

Dopo questo prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, e mi dichiaro soddisfatto.

### Seguito della discussione del disegno di legge relativo ai giudici conciliatori.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Competenza dei conciliatori.

La discussione fu ieri interrotta con l'invio dell'articolo 3 alla Commissione, perchè riferisse specialmente sopra un emendamento dell'onorevole Santini, tendente ad ammettere fra i conciliatori eleggibili quelli antichi, o che oggi si trovino in quella carica.

Ora la Giunta, dopo il capoverso a) dell'articolo 3, propone i seguenti:

b) Laureati nelle Università e negli Istituti superiori del Regno, gli avvocati, i procuratori, i notai, i farmacisti e licenziati dai licei e dagli istituti tecnici, e coloro che ottennero la patente normale di grado superiore;

c) Coloro che sono stati magistrati, cancellieri, vice-cancellieri e segretari di uffici del Pubblico Ministero, impiegati civili, ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, professori di licei, istituti tecnici, ginnasi, scuole tecniche, scuole normali. »

Vi sarebbe poi il seguente articolo aggiuntivo, che precederebbe l'articolo 4:

« Quando dalla lista risulti che in un Comune non vi siano almeno cinque cittadini appartenenti ad una delle categorie stabilite dall'articolo terzo della presente legge, la scelta del primo presidente, sul parere del Procuratore generale, potrà farsi anche tra i consiglieri comunali e fra gli ex-conciliatori che abbiano avuto una o più conferme nell'Ufficio. »

Così la Commissione avrebbe tenuto conto di quasi tutti gli emendamenti proposti.

Onorevole Giovanelli, Ella propone di comprendere i consiglieri comunali fra gli eleggibili. Ma siccome la Commissione propone un articolo aggiuntivo, in cui sarebbe compresa questa sua proposta, così mi pare che potremmo parlarne all'articolo successivo.

**Giovanelli.** Forse sarebbe meglio che la Commissione consentisse di fare una categoria di più in questo articolo, comprendendo fra gli eleggibili i consiglieri comunali.

E se Ella me lo consente, dirò brevemente le ragioni che mi hanno indotto a proporre che fra gli eleggibili alla carica di conciliatore siano compresi i consiglieri comunali.

**Presidente.** Ella vorrebbe fare una regola, mentre la Commissione non farebbe che una eccezione.

Ha facoltà di parlare.

**Giovanelli.** La Commissione appunto propone che in via di eccezione i consiglieri comunali potessero essere chiamati alla carica di conciliatore. Ora a mè pare che il rimedio sia peggiore del male che c'era prima.

Infatti la Commissione vorrebbe nel suo articolo aggiuntivo che: « Quando dalla lista risulti che in un Comune non vi siano almeno 5 cittadini appartenenti ad una delle categorie stabilite dall'articolo terzo della presente legge, la scelta del primo presidente, sul parere del Procuratore generale, potrà farsi anche tra i consiglieri comunali e fra gli ex-conciliatori che abbiano avuto una o più conferme nell'ufficio. »

In questo modo mi pare che si venga a gettare sulla classe dei consiglieri comunali un'ombra di diffidenza; come si faceva già, escludendoli, nel disegno ministeriale.

In secondo luogo mi pare che, così facendo, si venga a sanzionare quel proverbio in uso presso di noi, che dice che « quando non ci sono cavalli... » con quel che segue; e per ultimo che si scemi anche la dignità del primo presidente e del procuratore generale facendo sì che essi non possano pensare a far cadere la loro scelta su un consigliere comunale, se non nel caso che i cinque delle altre categorie non sieno immeritevoli di coprire la carica di conciliatore, che è assai importante.

Quindi prego la Commissione di consentire che si stabilisca la piena eleggibilità dei consiglieri comunali a conciliatori.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Tajani, relatore.** La Commissione si è riunita stamane, per esaminare fra gli altri anche l'emendamento dell'onorevole Giovanelli, ed ha deciso unanimemente di non andare oltre alla già fatta concessione; quindi mi duole il dire che essa ritiene già risolta la questione, ammettendo come semplice eccezione l'eleggibilità dei consiglieri comunali.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato.

**Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.** Prego l'onorevole Giovanelli di considerare, che il Ministero proponeva l'incompatibilità dei consiglieri comunali a

conciliatori, non per diffidenza verso di loro, ma perchè il conciliatore, giudicando fino a 100 lire, che è la somma della maggior parte delle ordinarie vertenze che si agitano in un Comune, essi verrebbero forse a trovarsi in una condizione difficile dovendo giudicare fra i loro elettori. Per questa sola ragione proponeva dunque il Ministero l'ineleggibilità dei consiglieri comunali, ma la Commissione opinò diversamente, ed il Ministero per deferenza alla Commissione non insistette nella sua proposta.

Ora l'onorevole Giovanelli vorrebbe andare all'estremo opposto, cioè che di regola essi fossero eleggibili soltanto, perchè rivestiti di quella qualità, e ciò mi pare che contraddica allo spirito ed alla lettera della legge, ed anche alla convenienza, che consiglia di non mescolare gli eletti dal popolo nelle lotte e nelle liti degli elettori.

Solo nei casi di estrema necessità si è divisato che codesti consiglieri comunali potranno essere eletti. Del pari si è adottato il criterio di rendere eleggibili, in caso di necessità, i conciliatori presenti, i quali sieno stati confermati una sola volta, quantunque non abbiano i requisiti voluti dalla legge che discutiamo. Io prego l'onorevole Giovanelli di non insistere, e di accettare quel po' di buono che si poteva fare dal Ministero e dalla Commissione, e che è stato fatto con gli emendamenti che sono stati concordati stamane, e sono sotto gli occhi della Camera.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Palberti.

**Palberti.** Prima di tutto desidero di sapere quale sarà il risultato pratico della modificazione proposta dalla Commissione. Per via di questa, quando dalla lista risulti che in un Comune non vi sieno almeno cinque cittadini appartenenti ad una delle categorie accennate, potrà il presidente scegliere il conciliatore fra i consiglieri comunali.

Pare a me che il pericolo più grave fosse che i candidati possibili per l'ufficio di giudice conciliatore fossero anche i candidati possibili per il consiliato comunale; e siccome, almeno per quanto io sappia, è molto più ambita la carica di consigliere comunale che quella di giudice conciliatore, ne sarebbe derivata la conseguenza che sovente o quasi sempre questi candidati possibili per l'ufficio di conciliatore non avrebbero accettato quest'ultimo

ufficio per non impedirsi la possibilità di ascendere sino al Consiglio comunale.

Ora, se questo avviene, quando al presidente della Corte d'appello si presenterà la lista o l'elenco dei candidati per l'ufficio di conciliatore, la quale contenga cinque o più eleggibili, e quando si ponga il presidente nella impossibilità, per le disposizioni dell'articolo, di scegliere un conciliatore fra i consiglieri comunali, che cosa sarà allora? Non lo potrà scegliere fra i consiglieri comunali, perchè dalla lista risulta che ci sono almeno cinque cittadini appartenenti ad una delle categorie di legge; ma di questi cinque, alcuni, e probabilmente nessuno, non vorranno accettare l'ufficio che lor si propone; ed allora diventerà impossibile la nomina del conciliatore e si ritornerà a quel caso a cui ha voluto provvedere la Commissione col suo emendamento.

Per quanto poi riguarda ciò che l'onorevole sotto-segretario di Stato diceva riguardo ai consiglieri comunali, che avrebbero dovuto giudicare nell'interesse dei loro elettori, mi pare esser questa, cosa di così poca importanza, e così modesto quest'interesse in rapporto alle funzioni che sono affidate al consigliere comunale, che ciò non basterebbe a produrre in esso una diminuzione di capacità e di dignità.

D'altra parte se si applicasse questa ragione di esclusione, io domanderei come non la si applicherebbe, per esempio, anche agli avvocati ed ai laureati nelle Università, categorie ammesse dal Ministero e dalla Commissione, i quali si possono trovare, e pur troppo sovente si troveranno, nella condizione di giudicare tra l'interesse di un proprio cliente e quello di un avversario.

In questa condizione mi pare che il sotto-segretario di Stato, con quella serenità di criterio, che ha portata in questa discussione, vorrà accettare l'emendamento dell'onorevole Giovanelli, a cui mi unisco proprio di cuore, parlando non nello interesse di città o di grosse borgate, in cui i conciliatori sono facili a trovarsi, ma dei piccoli paesi nei quali proprio, lo creda l'onorevole sotto-segretario, non vi ha nè anzianità nè preminenza nelle pubbliche funzioni, nè speranza di una croce, che possa indurre i cittadini ad accettare la carica di giudici conciliatori.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato.

*Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la*

*grazia e giustizia.* Io risponderò brevemente alle due obiezioni, che con tanta precisione ed acume ha esposte l'onorevole preopinante. Egli dice: in caso che fra i cinque non vi sia chi accetti l'ufficio, come si farà? È facile la risposta: si ricorrerà alla lista dei consiglieri comunali, o di coloro che furono confermati conciliatori sotto l'imperio della legge ora in atto.

**Palberti.** Non risulta dalla legge.

**Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.** C'è la logica, onorevole Palberti. La lista suppletiva viene da sè; non c'è bisogno di farla perchè i consiglieri comunali sono conosciuti, e quelli, che furono conciliatori, sono anche noti, e sono eleggibili. Quindi la prima obiezione cade da sè.

Vi è l'altra, cioè quella che gli avvocati ed i laureati in genere potranno essere nominati conciliatori e si troveranno tra il cliente ed il loro ufficio. È cosa ovvia; l'avvocato, nominato conciliatore, non potrà esercitare la professione in quella giurisdizione; ed egli è incapace di esercitarvela, secondo i dettami non solo del buon senso morale, ma anche del Codice che concede e riconosce il diritto di riconsuazione.

Quindi non vi sarà questo possibile contrasto tra il proprio interesse, e l'ufficio che il conciliatore deve disimpegnare.

**Presidente.** L'onorevole Suardi ha facoltà di parlare.

**Suardi Gianforte.** Vorrei proporre un'aggiunta, che non so quale fortuna avrà, dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole sotto-segretario di Stato e dal relatore della Commissione. Mi parrebbe opportuno di aggiungere ai licenziati dai licei e dagli Istituti tecnici anche i licenziati dalle Regie scuole pratiche di agricoltura.

Mi pare che sia molto difficile in certi piccoli Comuni trovare dei licenziati dai licei e dagli Istituti tecnici, e molto più facile trovare quelli di qualche scuola pratica di agricoltura. I conciliatori scelti fra questi sarebbero per lo più agenti di campagna, fattori, gente che ha responsabilità di amministrazioni, conoscenza di uomini, ordinariamente molto buon senso, e sempre pratica di affari.

Se possono essere conciliatori i consiglieri comunali, gli ex sindaci, coloro che pagano 100 lire d'imposta, che tante volte non hanno neppure percorso le classi elementari, mi pare si possa avere preferenza per coloro che oltre

il corso elementare hanno anche compiuto altri studî in una scuola pratica di agricoltura, e sono licenziati da questi Istituti.

**Presidente.** Onorevole Suardi, procediamo per ordine. Ora esaminiamo l'emendamento proposto dall'onorevole Giovanelli; poi parleremo della sua proposta, la quale non può essere discussa e votata se non è sottoscritta da dieci deputati, a meno che la Commissione la faccia propria.

L'onorevole Spirito ha facoltà di parlare.

**Spirito.** Consentito pienamente nell'emendamento proposto dall'onorevole Giovanelli, e aggiungo la mia preghiera alla Commissione perchè voglia desistere dall'idea del suo articolo aggiuntivo ed accettare invece che si aggiunga alle categorie dell'articolo terzo anche quella dei consiglieri comunali. Questo concetto, che sostenemmo nella tornata di ieri, finalmente si è fatto un poco strada, ma in parte soltanto. Il Governo e la Commissione non lo accettano se non attraverso una forma tutta loro propria; cioè accettano i consiglieri comunali solo quando sia provato che nessun altro di coloro che entrebbero nelle categorie stabilite dall'articolo terzo vi sia in un Comune. Ora, ripeto anche oggi, voi fate così due categorie di conciliatori: i conciliatori di una categoria superiore ed i conciliatori di una categoria deficiente.

Quando voi foste costretti a scegliere un conciliatore fra i consiglieri comunali, voi gli togliereste molta autorità, perchè non sarebbe stato nominato se non dopo provato non esservi nessun altro da adempiere meglio all'ufficio di conciliatore.

E poi io vi prego di voler considerare ancora l'altra formula: « Quando sia accertato che in un Comune non vi sia alcun cittadino appartenente ad una delle categorie stabilite dall'articolo terzo della presente legge, la scelta del primo presidente, sull'avviso del procuratore generale, sarà fatta fra i consiglieri comunali. » Con questa formula, dico, voi avrete detto che quando, per caso, in un piccolo Comune ci sia un individuo solo delle categorie da voi stabilite, il primo presidente sia obbligato...

*Voci.* No, no! Tutt'altro! Quella è la vecchia formula!

**Della Rocca,** *sot o-segretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ce ne debbono essere cinque. Guardi la nuova proposta!

**Spirito.** *(Dopo avere esaminato lo stampato*

*4 bis)* Va benissimo! Vedo che con quest'ultima formula, che io non aveva letta, si è provveduto all'inconveniente grave, che io denunziava.

Ad ogni modo resta sempre la prima ragione che credo abbastanza grave; per cui dovrei, ancora una volta, pregare il Governo e la Commissione di voler, senz'altro, aggiungere i consiglieri comunali, fra le categorie di eleggibili, come quelli che hanno requisiti più che sufficienti a tenere l'ufficio di conciliatore.

**Presidente.** Onorevole Giovanelli, mantiene la sua proposta?

**Giovanelli.** La mantengo!

**Presidente.** Allora verremo ai voti.

L'onorevole Giovanelli propone, in aggiunta all'articolo 3°, un capoverso, col quale si dichiarano eleggibili all'ufficio di conciliatore i consiglieri comunali. La Commissione invece, propone che i consiglieri comunali possano esser nominati conciliatori, soltanto quando non vi siano almeno cinque cittadini appartenenti ad una delle categorie stabilite all'articolo 3°.

La proposta dell'onorevole Giovanelli ha la precedenza.

La metto a partito.

*(Dopo prova e controprova la proposta dell'onorevole Giovanelli non è approvata).*

L'onorevole Mestica ha facoltà di parlare.

**Mestica.** Chiedo che nel capoverso b) dell'articolo 3 sia soppressa la parola *normale*, attribuita a patente di maestro elementare, e ne dirò brevissimamente le ragioni.

La patente di maestro elementare con la qualificazione di *normale*, nella legislazione nostra non esiste. La legge Casati prescrive bensì la patente di grado, sia inferiore sia superiore, ma non la normale. Posteriormente, per disposizioni regolamentari si fece una distinzione: furono divise le materie d'esame per l'abilitazione all'insegnamento elementare in obbligatorie e facoltative; e alla patente conseguita da coloro che avevano superate anche le prove sulle materie facoltative fu aggiunta la qualificazione di *normale*.

Così s'andò avanti per più di una ventina d'anni. Ma da parecchio tempo in qua si è disposto, in conformità della legge, che le materie d'esame per l'abilitazione all'insegnamento elementare siano tutte obbligatorie, e conseguentemente è stata tolta la distin-

zione di patente normale e non normale. Insomma, patente normale non v'è, nè secondo la legge Casati, nè secondo le disposizioni regolamentari vigenti.

Or dunque, col mantenere nell'articolo una qualificazione siffatta si viene a richiedere un titolo che in tal forma non esiste; e quel che è peggio, nell'applicazione della legge resterebbero esclusi dal diritto di eleggibilità moltissimi insegnanti elementari di grado superiore, che, durante la distinzione arbitraria delle due patenti, non presero l'esame nelle materie facoltative, le quali, del resto, erano due soltanto, il disegno e poche nozioni di morale. Una tale esclusione è ingiusta e odiosa. Tanti insegnanti, che si trovano a fianco di quelli che sono forniti della così detta patente normale, ne risentirebbero un danno morale e un'offesa alla propria dignità. Parrebbe difatti che essi avessero un titolo e un'istruzione inferiore, mentre la patente elementare che si conferiva nei passati tempi sotto due forme, normale o no, ha sostanzialmente lo stesso valore legale, e quelli che possiedono la seconda, non per ciò insegnano men bene degli altri.

Per queste ragioni, io propongo che la parola *normale* sia soppressa, e si dica invece: *patente per l'insegnamento elementare di grado superiore*.

**Tajani, relatore.** Accettiamo.

**Presidente.** La Commissione fa proprio lo emendamento dell'onorevole Mestica.

L'onorevole Suardi Gianforte ha facoltà di parlare.

**Suardi Gianforte.** Desidererei sapere se la Commissione accetta la mia proposta.

**Tajani, relatore.** Non l'accetta.

**Presidente.** Non essendo essa accettata dalla Commissione e non essendo sottoscritta da dieci deputati, non posso metterla ai voti.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cucchi Luigi.

**Cucchi Luigi.** Io ho presentato ora, tanto all'onorevole relatore, quanto all'onorevole sotto-segretario di Stato ed al presidente, una variante agli ultimi due capoversi dell'articolo 3, fondendoli in uno solo. Nel primo di essi si dice che, per i reclami si seguiranno le norme stabilite dagli articoli 40, 43, 46, 48 e 52 della legge comunale e provinciale.

Ora, il citare tassativamente questi articoli non mi pare conveniente ed opportuno,

in quanto che essi fanno parte di un insieme di disposizioni che non possono scindersi.

L'articolo 46, per esempio, si riferisce all'articolo 42; l'articolo 52, al 51.

Non è quindi più semplice e più savio riferirsi alle norme stabilite dalla legge comunale e provinciale, la quale contempla anche il caso dell'ultimo capoverso, cioè che la revisione non potrà essere fatta che nell'anno successivo, secondo è prescritto dall'articolo 58?

La formola che io propongo sarebbe questa:

« Per i reclami e la definitiva approvazione della lista varranno, in quanto applicabili, le disposizioni della legge comunale e provinciale per la formazione delle liste elettorali. »

Voglio sperare che l'onorevole relatore e l'onorevole sotto-segretario di Stato l'accetteranno.

**Presidente.** Onorevole sotto-segretario, accetta la proposta dell'onorevole Cucchi?

**Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.** L'accetto.

**Tajani, relatore.** Anche la Commissione l'accetta.

**Presidente.** L'articolo 3° rimane quindi così espresso:

« Sono eleggibili all'ufficio di conciliatori e vice conciliatori tutti i cittadini maggiori degli anni 25, purchè dimorino nel Comune e siano compresi nelle seguenti categorie:

a) Senatori del Regno, deputati ed ex deputati al Parlamento;

b) Laureati nelle Università e negli Istituti superiori del Regno, gli avvocati, i procuratori, i notai, i farmacisti e licenziati dai licei e dagli istituti tecnici, e coloro che ottennero la patente per l'insegnamento elementare di grado superiore;

c) Coloro che sono stati magistrati, cancellieri, vice-cancellieri e segretari di uffici del Pubblico Ministero, impiegati civili, ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, professori di licei, istituti tecnici, ginnasi, scuole tecniche, scuole normali;

d) I consiglieri provinciali e i membri della Giunta amministrativa;

e) Coloro che sono stati sindaci, consiglieri provinciali, membri della Giunta amministrativa o segretari comunali;

f) Gli elettori amministrativi che pagano annualmente lire 100 d'imposte.

« A tale scopo nel mese di gennaio di ogni

anno la Giunta comunale formerà una lista degli eleggibili, che pubblicherà nell'albo pretorio.

« Scorsi i termini della pubblicazione, se non ci siano reclami, la lista suddetta sarà inviata al Procuratore generale ed al primo presidente della Corte d'appello.

« Pei reclami e la definitiva approvazione della lista, varranno, in quanto applicabili, le disposizioni della legge comunale e provinciale, per la formazione delle liste elettorali. »

L'onorevole Santini aveva proposto un emendamento a questo articolo.

Non essendo egli presente, pongo ai voti l'articolo 3 nei termini dei quali ho dato lettura.

(È approvato).

Ora, viene l'articolo aggiuntivo della Commissione così concepito:

« Quando dalla lista risulti che in un Comune non vi siano almeno 5 cittadini appartenenti ad una delle categorie stabilite dall'articolo terzo della presente legge, la scelta del primo presidente, sul parere del procuratore generale, potrà farsi anche tra i consiglieri comunali e fra gli ex-conciliatori che abbiano avuto una o più conferme nell'ufficio. »

L'onorevole Santini non essendo presente, s'intende che accetta questa formula.

**Cambray-Digny.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Cambray-Digny.** Non intendo proporre un emendamento a questo articolo aggiuntivo. Non potrei proporlo, senza la firma di dieci colleghi; e non avrei potuto proporlo ieri, per la buona ragione che, ieri, l'articolo aggiuntivo non era ancora nato. Ma mi permetto di fare alla Commissione una osservazione di cui la prego di volere tener conto.

A me pare che l'articolo aggiuntivo, così come è stato formulato, dia luogo a due inconvenienti. Il primo è stato già accennato da uno dei precedenti oratori, ed è questo. Quando in un Comune ci siano soltanto cinque individui appartenenti a qualcuna delle categorie contemplate nell'articolo precedente, e nessuno dei cinque accetti l'ufficio di conciliatore, che cosa avverrà?

Il primo presidente non potrà nominare un altro prendendolo fra i vecchi conciliatori o fra i consiglieri comunali, perchè non si

sentirà autorizzato ad una simile interpretazione, per quanto giustificata dalla necessità, come mi pare abbia detto l'onorevole sotto-segretario di Stato.

Io credo che, per rendere possibile questa interpretazione, sarebbe necessario di modificare la dizione dell'articolo.

Ci è poi un altro inconveniente. Il numero di cinque mi pare troppo ristretto. Cinque individui che entrino nelle categorie di cui all'articolo 3, si troveranno in quasi tutti i Comuni.

Ci sarà il maestro comunale, ci sarà il segretario comunale, il quale avrà una licenza d'istituto tecnico o qualche cosa di corrispondente; ci sarà il medico condotto; insomma cinque individui si troveranno. Ma è possibile che nessuno abbia le qualità necessarie per adempiere all'ufficio di conciliatore mentre nel Comune si potrebbe trovare qualche altra persona più idonea.

Per evitare questo inconveniente, sarebbe opportuno elevare il numero fino a dieci.

È un semplice suggerimento che mi permetto di dare e che raccomando alla Commissione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato.

**Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.** In quanto all'aumentare il numero non vi trovo molta difficoltà. In quanto poi alla facoltà del presidente, nel caso che nessuno dei dieci voglia accettare, di scegliere il conciliatore tra i consiglieri comunali o gli ex-conciliatori, mi pare che la cosa sia evidente e che non occorra nessuna aggiunta.

**Tajani, relatore.** La Commissione ritiene che sia impossibile interpretare l'articolo in modo diverso da quello indicato dall'onorevole sotto-segretario di Stato. Non ricusa per altro di elevare da cinque a dieci il numero dei componenti la lista.

**Cambray Digny.** Va bene; non insisto nella prima osservazione; perchè una lista di dieci renderà più difficile il caso.

**Presidente.** Allora l'articolo aggiuntivo, che precederebbe l'articolo 4 suonerebbe così:

« Quando dalla lista risulti che in un Comune non vi siano almeno dieci cittadini appartenenti ad una delle categorie stabilite dall'articolo terzo della presente legge, la scelta del primo presidente, sul parere del procuratore generale, potrà farsi anche tra i

consiglieri comunali e fra gli ex-conciliatori che abbiano avuta una o più conferme nell'ufficio. »

Se nessuno chiede di parlare, pongo a partito questo articolo aggiuntivo.

(È approvato).

Passeremo ora all'articolo 4 del disegno della Commissione:

« Non sono eleggibili all'ufficio di conciliatore o vice conciliatore:

1° gli ufficiali, impiegati ed agenti di pubblica sicurezza;

2° i funzionari dell'ordine giudiziario;

3° gli uscieri;

4° tutti coloro, che sono dichiarati esclusi dall'ufficio di giurato od incapaci dagli articoli 5, 6, 7 ed 8 della legge 8 giugno 1874 n. 1937. »

L'onorevole Rava è presente?

(Non è presente).

L'onorevole Cucchi Luigi?

(Non è presente).

L'onorevole Daneo a questo articolo 4 ha presentato il seguente emendamento: « aggiungere al numero 2 bis. - Gli avvocati ed i procuratori esercenti. »

L'onorevole Daneo ha facoltà di parlare.

**Daneo.** Se questo disegno di legge si fosse limitato ad un articolo, aumentando da lire trenta a lire cento il limite di valore pei giudizi dei conciliatori, avrei approvato il disegno e lasciato all'esperienza il suggerire i rimedi contro gli inconvenienti che si fossero manifestati. Ma poichè si è molto mutato e del carattere del giudizio e della qualità del giudice, io credo di dover segnalare un inconveniente che ora, nei limiti della ristretta competenza di trenta lire, è lievissimo, ma potrebbe farsi assai più grave con l'allargata competenza dei conciliatori.

Voi avete voluto che i consiglieri comunali non fossero nelle categorie degli eleggibili perchè, ci disse il sotto-segretario di Stato, la loro posizione sarebbe stata delicata assai di fronte ai litiganti elettori.

Io non credo a questa difficoltà di posizione, ma parmi che un'altra categoria di persone si troverebbe invece, con i nuovi limiti della competenza, in una posizione delicata e difficile se dovesse adempiere l'ufficio di conciliatore ed è quella degli avvocati e specialmente, ed assai più, dei procuratori esercenti.

Con l'allargata competenza, per la quale tutto il piccolo commercio troverà nel con-

ciliatore il giudice quasi esclusivo di tutte le sue controversie ordinarie, il procuratore esercente potrà essere richiesto spessissimo, anche se rivestito della qualità di conciliatore o vice-conciliatore, di assistere davanti ad un collega, conciliatore o vice-conciliatore dello stesso Comune, qualche suo cliente abituale. Od anche, ricusando di ciò fare, dovrà spesso rinunciare a giudicare perchè alcuna delle parti che gli compaiono davanti è sua cliente abituale. O questa potrà essere la sua cliente di domani od esserlo stata prima, e in tutti tali casi il sospetto sorgerà ingiusto ma facile nel popolino che ingombrerà l'ufficio del conciliatore, ed il prestigio del giudice e dell'istituzione ne scapiterà. Ora, io che mi vanto di appartenere all'ordine degli avvocati, alla Curia, e che so quanto bisogni, specialmente nelle magistrature popolari, mantenere altissimo il prestigio, vorrei che fosse tolta di mezzo la possibilità del sospetto.

Voi udiste ieri l'onorevole Torraca accennare alla necessità, secondo lui, di impedire ai deputati l'esercizio dell'avvocatura.

Io credo erroneo quel concetto, ma comprendo che esso nasce da una falsa supposizione, che è radicata in una parte di litiganti, che cioè l'avvocato deputato possa influire sui giudici. E sarebbe certo desiderabile pel decoro della giustizia che quella supposizione non fosse pur possibile; ma disgraziatamente il rimedio dell'onorevole Torraca sarebbe per me peggiore del male.

Nel caso nostro, invece, noi possiamo agevolmente togliere il sospetto col sancire l'incompatibilità od almeno, se la formula del mio emendamento non piacesse, impedire che si possa o fare o credere possibile che si faceva dal conciliatore il patrocinante delle parti davanti al tribunale in cui esso stesso avrà seduto ieri e tornerà a seder domani come giudice.

Mi direte che il vice-pretore può fare questo; ma vi rispondo che, nella pratica, in tutti i grandi centri dove l'inconveniente sarebbe maggiormente sentito e notato, si scelgono vice-pretori di carriera appunto perchè l'inconveniente avvenne altre volte e si volle di poi evitarlo.

Sono queste le ragioni per le quali io proposi il mio emendamento, che lascio volentieri giudicare dalla stessa Commissione e dal Governo, pronto a portarvi quei tempe-



ramenti che possano ravvisarsi più opportuni a togliergli ogni significato di minore riguardo a professionisti, i quali sono superiori, per certo, ad ogni sospetto, ma che appunto perciò saran ben lieti di vedere che il sospetto non possa ingiustamente attaccare la istituzione.

Ho udito, lo ripeto, il rappresentante del Governo, quando rispondeva a coloro che volevano includere di diritto i consiglieri comunali nella lista degli eleggibili a conciliatore, mettere innanzi la possibilità di difficoltà, in cui questi eletti dal popolo si sarebbero potuti trovare nel rendere giustizia a persone loro mandanti. Ora mi pare che la stessa argomentazione soccorra al caso di chi esercita l'avvocatura o la procura nel Comune in cui sia anche giudice conciliatore, avendo davanti a sè persone che o furono già o potranno esser domani loro mandanti.

Io, ripeto, sarò pronto a dare al concetto del mio emendamento anche altra forma o più ristretta limitazione, ma parmi che il concetto meriti l'attenzione della Camera.

Nè si dica che non si può impedire che facciano il conciliatore quelli che possono fare il vice-pretore.

Il giudice conciliatore è un'istituzione che ha fatto e farà molta strada ancora, ma la farà a patto che essa si radichi sempre più nella coscienza popolare e mantenga la sua figura patriarcale, paterna, scevra di ogni ombra, anche fugace, di favoritismo o di interesse.

L'operaio, il consumatore, i quali non possono dubitare che il loro giudice sia stato o possa cercare di essere il patrono del proprietario di casa o del commerciante che lo fanno citare dal conciliatore, accetterà con maggior rispetto la sentenza. E non sarà questa che un'applicazione del principio per cui, salvo il caso isolato ed inevitabile del vice-pretore, non si vuole che niun membro dell'ordine giudiziario possa esercitare non che il patrocinio, la consulenza legale, principio che tutte le legislazioni accettano.

Ed il conciliatore, per la modesta sfera del suo ufficio, può esser posto in tale categoria da non temersi che venga meno la possibilità di avere buoni giudici anche con la limitazione che io propongo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Tajani, relatore.** La Commissione, d'accordo col Ministero, non crede di accettare questa restrizione. Mentre ci siamo aggirati per due giorni nelle ambagi derivanti dalle obiezioni, con le quali si vollero rendere più larghe le categorie dei cittadini che possano essere nominati conciliatori; se adesso accettassimo la restrizione proposta dall'onorevole Daneo verremmo a contraddire a quanto abbiamo ammesso alla lettera b) dell'articolo 3°.

E non possiamo farlo anche perchè la restrizione cadrebbe su di una classe, alla quale la Commissione ed il Ministero non hanno creduto di dover applicare *a priori* una patente di disonestà.

**Daneo.** Chiedo di parlare.

**Tajani, relatore.** In fine il primo presidente può scegliere il conciliatore tra molte persone e non eleggerà certamente una di quelle che abbiano abusato della carica, di cui fu investita.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Daneo.

**Daneo.** Ho domandato di parlare quando ho sentito dire dal relatore che, accettando la mia proposta, si scaglierebbe su una intera classe una patente di disonestà.

Ho già detto che mi onoro di appartenere alla Curia anch'io, e quindi respingo il dubbio ch'io abbia potuto venir meno alla stima che professo altissima pel ceto dei patrocinanti.

Non credo poi che nè la Commissione nè il Governo abbiano voluto dare una patente di disonestà ai consiglieri comunali quando li hanno esclusi, nel primitivo progetto, dalla lista degli eleggibili alla carica di conciliatore e non li vollero neppur ora ammetter per regola nelle categorie stesse. Ripeto, è il sospetto verso il giudice che io temo nel popolo dei giudicabili, non la parzialità del giudice stesso.

Ma poichè vedo che la mia proposta viene intesa in questo senso, mi basta di aver segnalato un inconveniente e ritiro l'emendamento; lasciando alla Commissione la responsabilità delle sue ingiuste supposizioni. E mi riservo poi di presentare un articolo esplicativo dello stesso concetto.

**Palberti.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Palberti.** Io stesso avevo in animo di presentare l'emendamento che fu svolto dall'onorevole Daneo. E dacchè egli, per motivi di

decoro personale e di giusta fierezza, ha creduto di ritirarlo, lo faccio mio e lo raccomando alla Camera, non perchè la classe dei patrocinatori possa esser sospetta di disonestà, ma per non lasciarla esposta al pericolo di simili sospetti.

Diceva l'onorevole relatore che, quando un conciliatore che sia anche avvocato o procuratore manchi al suo dovere, il presidente ha la possibilità di escluderlo dall'ufficio; ma, prima di tutto, non è sempre facile scoprire l'abuso e poi la repressione giungerebbe tardi, quando il male è già fatto.

**Presidente.** Il Governo accetta questo emendamento?

**Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.** Io prego l'onorevole Palberti di considerare che, se si dichiarano ineleggibili all'ufficio di conciliatore gli avvocati e procuratori esercenti si escludono le persone più capaci, più adatte a disimpegnare quest'ufficio e si rende difficile il coprire convenientemente l'ufficio medesimo.

Non si tratta di patente di disonestà: niente affatto; ma il pericolo segnalato dagli onorevoli preopinanti è che l'esercente la professione possa trovarsi in una certa incompatibilità tra i suoi affari e l'ufficio che disimpegna. Ora io prego gli onorevoli preopinanti di considerare che quando si accetta l'ufficio di conciliatore, non si può esercitare la professione dinanzi al medesimo ufficio: c'è un'incompatibilità morale, che la delicatezza ispira e che si sente, non s'impone con precetti coercitivi.

Nonpertanto io avrei capito una proposta la quale avesse mirato a stabilire per legge questa incapacità, sebbene essa si possa desumere dallo spirito delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario e del Codice di procedura civile. Non si può essere giudice e parte nello stesso tempo, dunque vi è incapacità assoluta a disimpegnare, contemporaneamente e presso la stessa giurisdizione, i due uffici. Ma da ciò non discende nè può derivare la conseguenza della ineleggibilità di questi esercenti all'ufficio di conciliatore. Posso aggiungere che da qualche tempo in qua, il Ministero di grazia e giustizia esige che coloro i quali aspirano all'ufficio di vice-pretori, dichiarino di rinunciare all'esercizio della professione...

**Spirito.** Non lo fate sempre ed è male.

**Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la**

*grazia e giustizia.* ... in quella pretura in cui esercitano il loro ministero.

Ordinariamente i presidenti ed i procuratori generali prima di fare le proposte pei vice-pretori esigono dai candidati la dichiarazione che non eserciteranno la professione d'avvocato o di procuratore in quella pretura alla quale verranno destinati come vice-pretori.

Se questo sistema non si segue dappertutto, prego l'onorevole Spirito di segnalarmi i casi nei quali non si è osservato.

Dopo queste dichiarazioni e spiegazioni, prego l'onorevole Palberti di non insistere nella sua proposta e spero che la mia preghiera verrà da lui accolta.

**Presidente.** L'onorevole Santini ha facoltà di parlare.

**Santini.** Io volevo appunto fare l'osservazione che ha fatto l'onorevole sotto-segretario di Stato. L'intendimento degli onorevoli Daneo e Palberti era quello evidentemente di stabilire la incompatibilità tra l'ufficio di avvocato e mandatario dinanzi al giudice conciliatore e la carica di conciliatore.

Se il Governo consente nella ragionevolezza di questa incompatibilità, non vedo che difficoltà ci possa essere ad introdurla nella legge.

**Presidente.** Onorevole Palberti, ha facoltà di parlare.

**Palberti.** Mi permetto di rispondere alle cortesie parole del sotto-segretario di Stato che nella sostanza andiamo d'accordo. Mi pare soltanto che non si abbia coraggio di proporre, probabilmente per riguardo alla rispettabile classe dei patrocinanti, una incompatibilità che tutti concordano nell'ammettere.

Non è possibile, non è decoroso nè accettabile che chi fa il patrocinante davanti ad una magistratura, sia pure molto modesta, possa contemporaneamente essere anche giudice. Perchè, se tutti sentiamo che vi è il bisogno di porre l'amministrazione della giustizia al di sopra di ogni sospetto, non abbiamo il coraggio di affermare questa incapacità?

In fin dei conti io, che ho appartenuto, appartengo e mi onoro di appartenere alla classe degli avvocati, sento che a volte vi sono delle incapacità che assolutamente il Parlamento deve avere il coraggio di affermare e di riconoscere, quindi insisto nel mio emendamento.

**Presidente.** Veniamo ai voti. Prego la Camera di avvertire che l'onorevole Daneo pro-

poneva che fra coloro che non sono eleggibili all'ufficio di conciliatore fossero compresi gli avvocati ed i procuratori esercenti. L'onorevole Daneo ha ritirato il suo emendamento, ma l'onorevole Palberti lo ha fatto proprio, usando di un diritto che il regolamento gli conferisce. Il Governo e la Commissione hanno dichiarato di non accettare questo emendamento. Pongo dunque ai voti l'emendamento dell'onorevole Palberti.

*(Dopo prova e controprova l'emendamento dell'onorevole Palberti è respinto).*

Rimane un emendamento dell'onorevole Cucchi Luigi, il quale propone che il secondo e il terzo capoverso siano fusi in uno solo, con questa dicitura: « I funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario. »

La Commissione lo accetta?

**Tajani, relatore.** Non lo accetta, perchè lo stima superfluo.

**Presidente.** L'onorevole Cucchi Luigi ha facoltà di parlare.

**Cucchi Luigi.** La semplice indicazione di: « uscieri » può lasciar luogo a dubbiezze, perchè non ci sono soltanto gli uscieri giudiziari, ma ci sono anche gli uscieri di prefettura, d'intendenza, ecc.

Siccome la legge sull'ordinamento giudiziario chiama gli uscieri addetti alla magistratura giudicante, ufficiali dell'ordine giudiziario, io dico: facciamo una cosa sola dei numeri 2 e 3, e diciamo: « funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario ». Non mi pare che vi sia ragione per mettere gli uscieri in una categoria a parte.

**Presidente.** La Commissione mantiene la sua dizione?

**Tajani, relatore.** La mantiene.

**Presidente.** L'onorevole Cucchi Luigi insiste nella sua proposta?

**Cucchi Luigi.** Non vi insisto.

**Presidente.** Allora pongo a partito l'articolo 4°, com'è proposto dalla Commissione d'accordo col Governo.

Lo rileggo:

« Non sono eleggibili all'ufficio di conciliatore o vice-conciliatore:

« 1° gli ufficiali, impiegati ed agenti di pubblica sicurezza;

« 2° i funzionari dell'ordine giudiziario;

« 3° gli uscieri;

« 4° tutti coloro che sono dichiarati esclusi dall'ufficio di giurato od incapaci dagli arti-

coli 5, 6, 7 ed 8 della legge 8 giugno 1874, numero 1937. »

*(È approvato).*

**Daneo.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Daneo.** Prima che si venga all'articolo 5, proporrei un articolo aggiuntivo che sarebbe il seguente:

« L'avvocato ed il procuratore esercenti non potranno prestare assistenza alle parti, o rappresentarle davanti all'ufficio di conciliazione, al quale appartengono. »

Non ho d'uopo, dopo quanto ho detto, di dimostrarne ancora l'opportunità.

Esso non impedisce la nomina dei patrocinanti, soltanto nello stesso Comune impedisce che essi, conciliatori o vice-conciliatori, la facciano da padroni davanti al loro collega o subordinato. In tali limiti spero che il concetto sarà accettato.

**Presidente.** Onorevole sotto-segretario, lo accetta?

**Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.** Lo accetto.

**Presidente.** Anche la Commissione lo accetta?

**Tajani, relatore.** Sì, poichè lo accetta il Governo.

**Presidente.** Allora pongo a partito l'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Daneo e sottoscritto da dieci deputati.

*(È approvato).*

« Art. 5. Ove in un Comune, per qualsiasi cagione, manchi o sia impedito il conciliatore o il vice-conciliatore, potrà, con decreto del primo presidente, su proposta del procuratore generale, essere temporaneamente incaricato dell'ufficio, il conciliatore del Comune più vicino.

« In tal caso questi avrà una indennità di trasferta, da determinarsi dal regolamento, a carico del Comune dove si reca. »

L'onorevole Giovanelli aveva presentato un'aggiunta a questo articolo, ma l'ha ritirata.

Pongo a partito l'articolo 5.

*(È approvato).*

Ora l'onorevole Cucchi Luigi propone un articolo aggiuntivo che sarebbe il 5° bis.

Esso è il seguente:

« Più Comuni contermini di uno stesso mandamento, aventi complessivamente una

popolazione inferiore a 4,000 abitanti, potranno, dietro loro domanda, essere aggregati in consorzio con decreto ministeriale, onde avere un sol giudice conciliatore che dovrà dimorare in uno dei Comuni stessi.

« Le spese per lo stabilimento dell'ufficio ed ogni altra relativa, saranno suddivise fra i Comuni consorziati in ragione delle rispettive popolazioni. »

L'onorevole Cucchi Luigi ha facoltà di parlare.

**Cucchi Luigi.** Avrei desiderato di sentire se per avventura fosse stato accolto quest'articolo aggiuntivo, perchè avrei risparmiato di parlare; ma poichè la Commissione ed il Governo desiderano che io lo svolga, dirò che esso non è altro che un complemento, una conferma del principio che già si applica sia per effetto della legge comunale e provinciale, sia per effetto della legge sanitaria, ed altre.

Noi in questa legge, specialmente avendo incluso l'appellabilità dalle sentenze, è evidente che renderemo un po' più difficile il trovare la persona che voglia sobbarcarsi al compito del conciliatore, massime nei piccoli Comuni. Per conseguenza potranno trovarsi due o tre Comuni vicini nei quali difficilmente si potranno rinvenire le persone adatte, mentre potrebbe esservi un possidente, una persona che, conosciuta in quella plaga, possa prestare opera utilissima, ed essere simpatica a tutti, ed in questo caso sarebbe conveniente che i Comuni potessero consorziarsi.

I Comuni si consorziano obbligatamente per i medici condotti, per i veterinari, per le levatrici, per i cimiteri, e per altre cose ancora, sicchè sarebbe convenientissimo che potessero anche consorziarsi per avere un solo conciliatore.

Non aggiungo altro, per ora, attendendo le dichiarazioni dell'onorevole relatore e dell'onorevole sotto-segretario di Stato.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato.

**Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.** Io credo che la proposta dell'onorevole Cucchi, per quanto sia ispirata ad un lodevole sentimento, non possa trovar luogo in questa legge. Perchè, prima di tutto, questo aggregato di Comuni potrebbe produrre dispendio ed incomodo a coloro che

hanno bisogno della conciliazione; mentre noi intendiamo la conciliazione accessibile a tutti.

E poi, quale vantaggio, quale risultato si otterrebbe col consorzio? Un risparmio di spesa. Ma qual'è la spesa che si fa per la conciliazione? La casa comunale è l'ufficio di conciliazione; quindi non c'è spesa di locale; non c'è spesa d'impiegati, perchè il segretario comunale è quegli stesso che funziona da segretario del giudice conciliatore.

Per conseguenza, la proposta dell'onorevole Cucchi, non farebbe risparmiare ai Comuni consorziati alcuna spesa; quindi mi duole di non poterla accettare, e prego l'onorevole Cucchi di ritirarla.

**Presidente.** Onorevole relatore?

**Tajani, relatore.** La Commissione aggiunge le sue preghiere a quelle dell'onorevole sotto-segretario di Stato.

**Presidente.** L'onorevole Cucchi Luigi ha facoltà di parlare.

**Cucchi Luigi.** Io vorrei insistere, ma poichè l'articolo 4° aggiuntivo, concordato fra la Commissione ed il Ministero, ha diminuito la difficoltà di trovare un conciliatore in ogni Comune, accedo alla preghiera dell'onorevole sotto-segretario di Stato e dell'onorevole relatore, non insistendo nella mia proposta.

**Presidente.** Passeremo oltre.

« Art. 6. Sono dichiarati decaduti dall'ufficio i conciliatori e vice-conciliatori, allorchè, durante le loro funzioni, si verifica uno degli impedimenti contemplati nell'articolo 4. »

(È approvato).

« Art. 7. Fermo innanzi tutto il dovere di indurre le parti a conciliazione, sono di competenza dei conciliatori:

1° tutte le azioni personali civili e commerciali relative ai beni mobili, il valore delle quali non ecceda le lire cento;

2° le azioni relative alle locazioni di beni immobili, compresa quella di sfratto se la pigione od il fitto per la rimanente durata della locazione non ecceda il detto valore;

3° le azioni per guasti e danni dati ai fondi urbani o rustici, alle siepi, chiudende, alle piante ed ai frutti, purchè proposte entro l'anno dal giorno in cui il fatto è avvenuto, e la domanda di rifacimento non ecceda le lire 100. »

L'onorevole Vischi aveva presentato diversi emendamenti; ma, non essendo egli presente,...

**Tajani, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Tajani, relatore.** La Commissione, d'accordo col Ministero, ha accettato così l'emendamento Vischi, come l'emendamento Guglielmi e Fagioli. Quindi l'articolo 12 del disegno ministeriale sarebbe trasportato qui, e prenderebbe il numero 7; e l'articolo 7 diverrebbe l'ottavo, e comincierebbe con le parole: « Sono di competenza dei conciliatori, ecc. »

**Nocito.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Nocito.** Io non oso chiedere alla Commissione di volere aumentare la competenza dei conciliatori per valore, quantunque la Commissione, dopo che del conciliatore si è voluto fare un piccolo pretore od un giudice regio in dodicesimo, potrebbe essere più arrendevole nell'allargarne la competenza.

Voglio soltanto osservare, che non era poco fondata quella mia idea già sviluppata nella discussione generale: cioè che la competenza dei conciliatori dovrebbe essere elevata almeno a lire 200. Ho avuto la pazienza di consultare le diverse legislazioni straniere che ammettono questo istituto, ed ho trovato che in alcuni paesi, i quali sono molto al disotto di noi almeno per la riputazione del grado di civiltà, la competenza dei conciliatori è molto superiore a quella che oggi si propone.

Ho trovato, per esempio, che, nella Spagna, il giudice municipale è competente fino a lire 250; che nella Serbia il giudice comunale è competente fino a lire 200; e perfino nella Norvegia ho trovato che il commissario comunale è competente fino a lire 680. Io però mi guarderò bene dall'insistere nella proposta che sia aumentata la competenza per valore dei conciliatori. Mi sta davanti agli occhi la sorte di qualche mio compagno, il quale per avere proposto emendamenti, dirò con Dante

*Ne porta ancor pelato il mento e il gozzo.*

Soltanto vorrei pregare l'onorevole relatore di voler rinunciare a quella frase dell'emendamento della Commissione: « fermo anzitutto il dovere di indurre le parti alla conciliazione. »

**Tajani, relatore.** Non vi è più. È all'articolo 12.

**Nocito.** L'articolo 12 non è sotto agli occhi

nostri, perchè non lo trovo stampato, secondo la nuova formola, tra gli emendamenti concordati. Nondimeno dice subito che, evidentemente, l'articolo 12 concerne il caso in cui il giudice conciliatore dovrà giudicare e, prima di giudicare, sperimentare quello che si chiama il preliminare obbligatorio della conciliazione, il quale, in alcuni paesi, come nel Cantone di Ginevra, è obbligatorio per ogni giudice, e deve precedere ogni giudizio.

Ora, ristretto a questi termini, l'ufficio vero del conciliatore si riduce soltanto a quei casi nei quali egli è chiamato a decidere.

Invece, io vorrei che la Commissione estendesse il concetto dell'ufficio di conciliatore anche ad altre controversie che non sono deferite alla sua competenza; perchè altrimenti non tenterà la conciliazione che nelle cause in cui potrebbe esser giudice, mentre una iniziativa del conciliatore per comporre tutte le controversie che potrebbero nascere nel Comune o che fossero nate non solo non sarebbe inopportuna, ma darebbe finalmente al conciliatore un reale ufficio che risponderebbe al suo nome. In sostanza, il mio concetto consiste nell'ammettere una presunta richiesta di conciliazione per parte di coloro che nel Comune abbiano quistione civili. Questo concetto che io vivamente raccomanderei alla Commissione, già trovavasi nella legge napoletana la quale, non solo ammetteva nel conciliatore l'obbligo di conciliare quante volte ne fosse stato richiesto dalle parti senza limitazione di competenza, ma supponeva nel conciliatore una richiesta presunta per comporre le controversie nate fra membri della stessa famiglia. Ecco quanto si legge negli articoli 20 e 21 del Codice di procedura nei giudizi civili per il già reame di Napoli:

« Art. 20. Egli (il conciliatore) deve con eguale zelo adoprarsi quante volte ne sia richiesto a comporre fra loro le liti presunte e temute. »

« Art. 21. Sarà presunta la richiesta nelle questioni personali delle famiglie e nei giudizi incominciati fra padre o madre e suoi figlioli, fra avi od avole e loro nepoti. »

Vedete, signori, quanto era più largo l'ufficio del conciliatore nel 1817, cioè secondo la legislazione dell'ex-regno delle Due Sicilie, e quale sia il progresso delle leggi italiane circa questo punto!

Allora veramente si poteva parlare di giudice conciliatore, perchè egli preveniva le

controversie civili anche quando erano estranee alla sua competenza, e per mettere la pace nel suo Comune esercitava una propria iniziativa.

Io quindi vorrei incarnare in questa legge, in qualche modo, questa specie di patriarcato del giudice conciliatore, almeno con una frase generica, che avrebbe potuto esser sostituita a quella proposta dalla Commissione: cioè, con lo stabilire il dovere di indurre le parti a conciliazione come un principio generale, senza bisogno che questo dovere sia limitato unicamente alle questioni che sono di competenza del conciliatore.

E pregherei vivamente la Commissione di accettare questa idea, perchè così il conciliatore diverrebbe veramente tale.

**Lucifero, della Commissione.** Ma come si può concretare questa idea?

**Nocito.** Io direi così: « In ogni controversia, che sorga nel Comune, il giudice conciliatore potrà tentare la conciliazione delle parti; e nelle cause dipendenti dalla sua competenza prima di giudicare sperimenterà la conciliazione facendone menzione nel verbale d'udienza.

**Lucifero, della Commissione.** Senza richiesta?

**Nocito.** Sicuro. Io diceva che questa conciliazione dovrebbe essere tentata *ex-officio* dal conciliatore.

Dove egli trovasse, per esempio, che vi fossero membri della stessa famiglia in procinto di litigare, dovrebbe avere il diritto di chiamare a sè questi individui per tentare di rappattumarli, senza bisogno che essi andassero spontaneamente davanti a lui o per litigare o per conciliarsi. In caso opposto, se il giudice conciliatore dovesse soltanto conciliare quando è richiesto dalle parti, egli non differirebbe punto da un delegato di pubblica sicurezza, che ha per legge anche il dovere di cercare di conciliare le parti quando queste ne lo richiedono. Infatti nell'articolo 9 della legge di pubblica sicurezza si legge: « Gli ufficiali di pubblica sicurezza debbono eziandio prestare la loro opera alla composizione dei privati dissidi a richiesta delle parti, e distendere verbale della seguita conciliazione e dei fatti relativi. »

Io vorrei che del conciliatore si facesse qualche cosa di più elevato di un delegato di pubblica sicurezza. Per ciò vorrei che egli avesse il dovere di conciliare in genere, ed il dovere speciale di conciliare, con menzione

nel processo verbale, in tutte le cause in cui è chiamato a giudicare. (*Interruzioni dal banco della Commissione*).

No, no, la conciliazione che egli deve tentare, secondo lo schema di legge, è collegata alle cause nelle quali è chiamato a giudicare, cioè alle cause di cento lire. (*Interruzione*).

Sì, signori. Nell'articolo in questione si parla del verbale d'udienza, che deve far fede della tentata o dell'avvenuta conciliazione, e l'udienza suppone la causa portata all'udienza del conciliatore. Io volevo allargare il compito, e perciò io proponevo una disposizione di ordine generale, che stabilisse questo dovere di conciliare, senza legarlo all'altro ben distinto ufficio di giudicare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato.

**Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.** Quello che desidera l'onorevole Nocito, porterebbe alla conseguenza, di dover rivedere due capitoli del Codice di procedura civile, che hanno riferimento al compromesso e all'arbitramento.

**Nocito.** No.

**Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.** Sì, perchè sono precisamente effetto del volere delle parti, di scegliersi, cioè, un giudice che dirima da amichevole compositore le loro controversie. Questo giudice, naturalmente, deve essere scelto dalle parti. L'onorevole Nocito invece vorrebbe che il giudice si imponesse alle parti come arbitro, che, le obbligasse ad un compromesso: lochè ripeto, porterebbe a dovere modificare parecchi articoli del Codice di procedura civile.

L'idea dell'onorevole Nocito non è matura, e non è precisa; non si può quindi darle vita, senza coordinarla con le altre disposizioni del Codice ora vigente: e non è questo il momento di affrontare siffatto problema.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

**Nocito.** Io credo che potrebbe essere incarnato il concetto da me espresso, col dire che il giudice conciliatore ha sempre il dovere di prevenire le liti e di tentare di conciliare le parti: e che, nelle controversie di sua competenza, di questo tentativo fatto di conciliazione, deve farsi menzione nel verbale di udienza.

Chiedo, in altri termini, che si stabilisca

un dovere generale di troncare, di prevenire le liti, affidando, così, al conciliatore la parte di paciere anche non richiesto. Io non parlo delle cause nelle quali il conciliatore è richiesto dalle parti per una conciliazione, nel qual caso starebbe bene quello che mi ha detto l'onorevole sotto-segretario di Stato a proposito del compromesso e dell'arbitramento. Io parlo di una richiesta presunta com'era nell'articolo 21 del Codice di procedura civile dell'ex-reame delle due Sicilie: richiesta presunta che significa soltanto un dovere d'ufficio che avrebbe il giudice conciliatore, indipendentemente dalla richiesta delle parti e indipendentemente dalle cause di sua competenza che egli è chiamato a decidere, e per il quale dovrebbe adoperarsi per meritare davvero il titolo di conciliatore o guardiano della pace nel proprio Comune. Ecco in poche parole il mio concetto.

**Tajani, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Tajani, relatore.** Nel disegno di legge presentato dal Ministero l'articolo 7 cominciava così:

« Fermo il disposto degli articoli 1 e 2 del Codice di procedura civile, sono di competenza dei conciliatori, ecc. »

E nell'articolo 12 dello stesso disegno di legge del Ministero si leggeva, come si legge, così:

« In ogni controversia il conciliatore dovrà innanzitutto tentare la conciliazione delle parti, facendone menzione nel verbale di udienza. »

Ora, siccome per l'articolo 1° del Codice di procedura civile, il quale, secondo l'articolo 7, proposto, doveva rimaner fermo, il tentativo di conciliazione non era doveroso per il conciliatore, ma doveva solamente essere fatto quando le parti lo domandavano. La Commissione non ha potuto non scorgere una contraddizione tra la prima parte dell'articolo 7 che teneva fermo l'articolo 1 del Codice di procedura civile, e l'articolo 12 dove il tentativo di conciliazione era doveroso. Quindi la Commissione si domandò: deve essere obbligatorio il tentativo di conciliazione giusta l'articolo 12, oppure si deve far soltanto su domanda delle parti come alla prima parte dell'articolo settimo? La Commissione, dopo lunga discussione, venne unanimemente nell'avviso di accettare il concetto informatore dell'articolo 12 del disegno di legge: e la naturale conseguenza di tale de-

liberazione fu il dover sopprimere la prima parte dell'articolo 7, introducendovi invece un periodo che rappresentasse lo stesso concetto dell'articolo 12.

Però, venuto in discussione il disegno di legge, l'onorevole Vischi disse: perchè ripetere due volte il concetto che è dovere del conciliatore il tentare la conciliazione, una volta nell'articolo 7, ed una volta nell'articolo 12? Meglio è che l'articolo 12 diventi sesto e così rimane inutile la seconda dichiarazione dell'articolo 7.

La Commissione vide ragionevole l'emendamento, lo accettò, e quindi abbiamo l'articolo 6, il quale dice: « in ogni controversia il conciliatore dovrà anzitutto tentare la conciliazione delle parti » e l'articolo 7 che dice, sopprimendo la prima parte « sono di competenza dei conciliatori tutte le azioni personali ecc. »

Certo io non credo che il concetto di una conciliazione doverosa possa essere meglio espresso, come or ora ho detto, e come l'onorevole Nocito col suo assentimento mi pare abbia accettato.

Ora se l'onorevole Nocito accetta che il tentativo di conciliazione sia doveroso, vorrebbe poi che il conciliatore, anche prima che le parti risvegliano la sua giurisdizione col mezzo della citazione, prevenga le controversie, e tenti di conciliarle.

Prima di tutto a me non pare che il prevenire sia ufficio di un magistrato, e il conciliatore è un magistrato, come un altro, la di cui giurisdizione si spiega mediante la citazione. L'onorevole Nocito, invece, ne vorrebbe fare un magistrato, che andasse casa per casa, subodorando le controversie, che possono nascere nel seno delle famiglie e tentare di comporle per propria iniziativa.

Questo è affare piuttosto di delegato di sicurezza pubblica, che di conciliatore...

**Indelli.** Del parroco!

**Tajani, relatore...** Sì... anche del parroco, ma certo fuori dell'orbita della competenza del conciliatore.

E poi, come può il conciliatore sapere le controversie che si agitano nel seno delle famiglie? E quando pure lo sappia, come può fare ad entrare in mezzo agli affari altrui?

Talchè, onorevole Nocito, io la prego di volere accettare le nuove disposizioni della legge che fanno doverosa la conciliazione quando le parti si presentano dinanzi al giudice. Ma

prima di quel momento io non credo nè utile, nè legale, nè consentanea all'istituto del conciliatore una proposta che miri ad investirlo di altra autorità e senza mezzi efficaci e legali per esercitarla.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

**Nocito.** Io mi scagionerò degli appunti che mi ha fatti l'onorevole relatore della Commissione. Prima di tutto io qui non sono venuto a mettere avanti un sistema nuovo: io non ho fatto altro che fondare la mia proposta sopra l'articolo 21 del Codice di procedura civile dell'ex-regno di Napoli: lochè dimostra che qui io non sono che un redivivo, e quindi mi pare che queste obiezioni non a me, in ogni caso, si dovrebbero rivolgere, ma ad una pratica che è stata osservata in una parte così importante del Regno d'Italia, dal 1817 fino al 1860.

Faccio poi notare all'onorevole relatore che le sue osservazioni fatte in contrario non stanno. Io comprendo bene che l'ufficio del magistrato è quello di giudicare, e che anche il conciliatore è un giudice; ma come la sua qualità di magistrato non impedisce che egli, quando è eccitato dalle parti a dirimere una controversia con una sentenza, cerchi prima di conciliarle e faccia opera di paciere prima di spiegare l'opera del giudice, così non sarebbe estraneo al suo ufficio il cercare di soffocare, diciamo così, le controversie civili che egli conoscesse già insorte fra l'uno e l'altro abitante del suo Comune. Non è questione di andar ficcando il naso, negli affari altrui! È questione di sapere che Tizio è in lite con Mevio; che il padre *A* è in lite col figlio *B*, e che costoro sono già prossimi ad andare innanzi al pretore o innanzi al tribunale. Queste cose nei piccoli Comuni si fanno senza bisogno di scoperchiare i tetti delle case, e di fare una specie di polizia delle famiglie.

Ora, quando il conciliatore sa questo, io credo che si debba ricordare di essere conciliatore oltre di essere giudice. Altrimenti dite, o signori, di avere istituito un nuovo giudice, ma non parlate più di conciliatore, perchè il giudice cuopre il conciliatore, anzi il conciliatore sparisce sotto la veste del giudice. (*Interruzione del relatore*).

Ma quello è un caso che concerne la sua competenza, onorevole Tajani.

Del resto io non insisto, perchè vedo che

basterebbe che la Commissione si alzasse tutta per soffocare il mio emendamento.

**Presidente.** Ora avverto la Camera che la Commissione propone di modificare il primo paragrafo dell'articolo 7 in modo che comprenda gli emendamenti dell'onorevole Guglielmi e dell'onorevole Vischi, trasportando a questo articolo 7 l'articolo 12.

Quindi l'articolo 7 comincerebbe così:

« In ogni controversia il conciliatore dovrà innanzitutto tentare la conciliazione delle parti, facendone menzione nel verbale di udienza ».

Così sono accolti gli emendamenti Vischi e Guglielmi.

Viene poi la seconda parte dell'articolo:

« Sono di competenza dei conciliatori:

« 1° tutte le azioni personali civili e commerciali relative ai beni mobili, il valore delle quali non ecceda le lire cento.

Così anche il secondo emendamento dell'onorevole Vischi viene approvato.

« 2° le azioni relative alle locazioni di beni immobili, compresa quella di sfratto se la pigione od il fitto per la rimanente durata della locazione non ecceda il detto valore. »

L'onorevole Palberti propone che si modifichi questo numero 2 così:

« Le azioni di sfratto per locazione finita. »

L'onorevole Palberti ha facoltà di parlare per isvolgere il suo emendamento.

**Palberti.** Se io avessi la fiducia che hanno il sotto-segretario di Stato e il relatore della Commissione negli allegati e nei documenti uniti al disegno di legge, potrei dire che il mio emendamento è inutile, perchè leggo nella relazione del ministro che questa competenza, per quanto ha tratto alle locazioni, concerne semplicemente le controversie per i fitti. Allora io sarei perfettamente d'accordo nel credere che quando vi sia la limitazione delle cento lire di cui all'articolo proposto, e quando si aggiunga quell'altra parte di controversia che concerne lo sfratto, siamo nella competenza dei conciliatori.

Ma le parole della legge, secondo me, sono perfettamente contrarie. Dice il numero 2:

« Le azioni relative alle locazioni di beni immobili, compresa quella di sfratto se la pigione od il fitto per la rimanente durata della locazione non ecceda il detto valore. »

Io non credo quindi sbagliarmi dicendo che, quando si è al termine di una locazione, le questioni che insorgono possono essere,



anzi d'ordinario sono, della massima importanza, come quelle per la riconsegna della cosa locata, per i deterioramenti e relative riparazioni per parte del locatario, ecc.

Io sono persuaso che il concetto tanto del ministro quanto del relatore è che questa competenza sia limitata unicamente ai fitti ed agli sfratti. Ma siccome, ripeto, secondo me le parole dicono una cosa diversa, e potrebbero portare una estensione pericolosa di competenza, così mi sono permesso quella modificazione: « le azioni di sfratto a locazione finita. »

E mi ha indotto a fare questa proposta anche un'altra considerazione. Mi pare che il concetto del ministro e della Commissione sia stato quello di trasportare nei conciliatori gran parte della competenza eccezionale che l'articolo 82 dava ai pretori.

Il Codice di procedura si limitava all'azione di sfratto, senza parlare di fitti, e non parlava dell'azione relativa alle locazioni. Siccome questo mi pare che fosse il concetto dei proponenti, io mi lusingo che Governo e Commissione vorranno accettare il mio emendamento.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Tajani, relatore.** L'onorevole Palberti vorrebbe allargare la portata delle nuove competenze del conciliatore, come sono definite nel numero due di questo articolo 7, ed allo sfratto, come è qui stabilito, verrebbe forse aggiunta l'azione di sfratto non per locazione non pagata, ma per termine di locazione.

**Palberti.** Ma continua la dizione poi.

**Tajani, relatore.** La dizione è tale appunto perchè, lo ripeto, la Commissione ha creduto di dover eliminare dalle nuove competenze date al conciliatore precisamente l'azione di sfratto per l'inquilino che non sia debitore, perchè allora si entra in un altro campo, e s'è visto che può essere molto pericoloso mettere nell'orbita della competenza dei conciliatori un'azione che spesso si trasforma in un'altra azione reale o d'interpretazione di contratto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Palberti.

**Palberti.** Non so se sia riuscito a capire quello che cortesemente l'onorevole relatore ha risposto alle mie osservazioni.

Io ho chiesto se questo numero due del-

l'articolo 7 comprenda altre azioni all'infuori di quelle di sfratto.

Se siamo nei limiti della semplice azione di sfratto, sono d'accordo colla Commissione, ed allora sta quello che io ricordava, citando l'articolo 82 del Codice di procedura civile, il quale sapientemente limitava la competenza all'azione di sfratto. Ma invece quello che mi ha spaventato è la modificazione che ho visto apportata, e per la quale si viene ad allargare questa disposizione del Codice di procedura civile, e ad estendere questa azione anche alle locazioni dei beni immobili.

Tanto è vero che questa dizione era più larga, che ho sentito il bisogno di fare alcune osservazioni appunto circa a queste azioni relative alla locazione di beni immobili, perchè io sostengo che, se stiamo a questa formula diamo ai conciliatori non solamente la competenza che avevano i pretori a base dell'articolo 82, ma anche competenze che possono andare ad un valore molto maggiore.

Vedano il relatore ed il sotto-segretario di Stato in quale pericolo mettiamo controverse di questa natura e di quest'importanza.

Date queste spiegazioni, insisto nel mio emendamento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato.

**Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.** Mi associo alle considerazioni fatte dall'onorevole relatore, e prego l'onorevole Palberti di considerare, col suo solito acume, che la sua proposta o è fuori la formula adoperata dal disegno di legge, ed allora entriamo in un campo sconfinato che altererebbe i limiti della competenza del conciliatore; o è compresa nella dicitura generica di questo numero 2 dell'articolo, ed allora è inutile: insomma la sua aggiunta o è inutile o è pericolosa.

Infatti il numero due di quest'articolo parla dell'azione relativa alla locazione dei beni immobili, quando queste azioni siano infra i limiti delle 100 lire. Quest'espressione comprende tutte le azioni; l'azione di credito, quella di recupero de'danni, quando il recupero stesso non ecceda la competenza delle 100 lire ed altre; è una frase comprensiva di tutto. Poi si è voluto aggiungere anche l'azione di sfratto, cioè di rilascio, dell'abbandono dell'immobile, perchè non si ha più diritto di ritenerlo, e ciò quando quest'azione sia ancora entro la competenza delle 100 lire.

Ora l'aggiunta dell'onorevole Palberti: « le azioni di sfratto per locazioni finite » è compresa nell'articolo; oppure eccede i limiti dell'articolo, se non vi è compresa, ed allora altererebbe, ripeto, quella determinazione di competenza che forma la base del presente disegno di legge.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Tajani, relatore.** Io credo che si potrebbe chiarire bene la cosa aggiungendo le parole: « le quali restino entro il limite delle 100 lire. »

**Palberti.** Va bene; io accetto molto volentieri il concetto dell'onorevole relatore, che in sostanza viene ad essere conforme a quello dell'onorevole sotto-segretario di Stato; ma che ora, con l'articolo formulato come è, non è punto chiaro, perchè nell'articolo si afferma, onorevole sotto-segretario di Stato: *le azioni relative alle locazioni di beni immobili*; e non si mette alcuna limitazione. La limitazione non viene che dopo, con questa formula: *se la pigione od il fitto per la rimanente durata della locazione non ecceda il detto valore*. Quindi, la eccezione non è nell'emendamento, ma nello articolo.

Ora, se la Commissione propone la limitazione a cui si riferiva l'onorevole Tajani, non ho difficoltà di accettarla, e di rinunciare al mio emendamento.

**Tajani, relatore.** Onorevole presidente, con l'aggiunta di una semplice frase, siamo d'accordo.

Si potrebbe dire così:

« Le azioni relative alle locazioni di beni immobili, le quali restino nel limite di lire cento, compresa quella di sfratto, ecc. »

**Presidente.** Allora bisogna dire: « compresa l'azione di sfratto », perchè il periodo comincia con le parole: « Le azioni relative. »

**Palberti.** Io accetto. Vorrei solamente che si dicesse: « e quella di sfratto. »

**Tajani, relatore.** Benissimo.

**Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.** Benissimo.

**Presidente.** Allora rimane così concordato il numero 2.

L'onorevole Luzzati propone la soppressione del numero 3. Ha facoltà di parlare per isvolgere il suo emendamento.

**Luzzati Ippolito.** Ho proposto la soppressione del numero 3, perchè mi pare superfluo, e perchè può influire sull'interpretazione che

la giurisprudenza ha dato sin qui a quel disposto dell'articolo 82 del Codice di procedura civile, a cui si è voluto innovare.

L'articolo 82, al numero 1°, sottopone alla competenza dei pretori, qualunque sia il valore della causa, purchè preposte entro l'anno, le azioni di cui al numero terzo del proposto articolo 7. Ora, la giurisprudenza intorno all'articolo 82 ha riconosciuto che la competenza dei conciliatori è sempre rispettata da quell'articolo, nel senso che, se pel titolo di danni, per guasti, ecc., si stesse al di sotto di lire trenta, competente sarebbe il conciliatore. E ciò perchè si riconobbe che queste azioni per guasti e danni sono azioni personali mobiliari. Ora, dal momento che la prima parte del proposto articolo 7, sottopone alla competenza del conciliatore tutte le azioni personali mobiliari il cui valore non ecceda le lire 100, è perfettamente superfluo l'introdurre nel numero 3 la dichiarazione che esso contiene.

Prego l'onorevole relatore di prestare attenzione all'indole di queste azioni. Nel proposto articolo si parla, con locuzione molto indeterminata, di rifacimento, ma deve intendersi risarcimento di danni.

Infatti, quando un attore chiedesse in giudizio o il ristabilimento del muro, o della siepe od, in una parola, la riparazione materiale del fatto dannoso, in allora la questione esorbiterebbe dai limiti della competenza del conciliatore, e si porterebbe nel campo della reintegrazione di possesso, che è un'azione immobiliare. Trattandosi quindi semplicemente di risarcimento di danni, mi pare che l'articolo 7 debba unicamente intendersi nel senso che la domanda di risarcimento debba essere inferiore alle cento lire per essere presentata dinanzi al giudice conciliatore. Perciò il n. 3° dell'articolo 7° mi sembra superfluo.

Ad ogni modo, se la proposta disposizione si vuol mantenere, pregherei di osservare, che l'articolo 82 del Codice di procedura civile stabilisce il termine di un anno per l'esercizio dell'azione, riferendosi alla indeterminatezza del valore della causa. E di qui vennero anche controversie nella giurisprudenza. Ora però il riprodurre questa modalità, questo termine di un anno creerebbe gravi imbarazzi per la determinazione della competenza, nel caso che l'azione, pur contenuta per valore nel limite delle cento lire, fosse esercitata dopo l'anno: al comma terzo dell'articolo 7

sarebbe di grave imbarazzo per il conciliatore: perciò, secondo me, la limitazione del tempo deve togliersi, dal momento che noi abbiamo abolita la indeterminatezza del valore, avendolo fissato in cento lire.

Io poi desidererei che fosse meglio chiarito l'articolo, ed a finirla una volta con certe contestazioni che si producono intorno alla natura di quest'azione, che si dichiarasse ben netto trattarsi qui di un'azione di risarcimento di danni, tracciando così anche nettamente il campo di esercizio di quest'azione medesima, la quale, ripeto, ha dato più volte luogo a controversie che non hanno ragione di essere.

Io quindi mantengo, poichè siamo in argomento giudiziario, in via principale la proposta di soppressione del comma terzo, ed in via subordinata le proposte che ho fatto a miglioramento dell'articolo 7.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Tajani, relatore.** L'onorevole Luzzati ha proposto la soppressione del paragrafo terzo dell'articolo 7° del disegno di legge, il quale farebbe rientrare nell'orbita della competenza dei conciliatori le azioni per guasti e danni dati ai fondi urbani o rustici, alle siepi, chiudende, alle piante ed ai frutti, purchè proposte entro l'anno dal giorno in cui il fatto è avvenuto, e la domanda di rifacimento non ecceda le lire 100.

Prima di passare alla subordinata, esaminiamo un poco la proposta principale dell'onorevole Luzzati.

Se potesse ritenersi per certo, come forse lo è, che un'azione di risarcimento di danni non è che un'azione personale, quando questa è nei limiti delle lire 100, egli dice che non contrasta questa competenza al conciliatore: aggiunge però che è una aggiunzione inutile perchè, trasformandosi quest'azione in un'azione personale di credito nei limiti di lire 100, noi veniamo a ripetere ciò che già è stato stabilito dalla presente legge.

Io non ricordo veramente se la giurisprudenza abbia già risolta per lo passato questa questione, quando cioè il limite del danno di cui si richiedeva il rifacimento non superava le lire 30, sia stata pur sempre considerata una semplice azione di credito e quindi azione personale. Ma è conforme ai principii di diritto lo ammetterlo e non troverei alcuna ragione perchè, allargata la competenza dei conciliatori fino alle lire cento, non dovesse

questa azione considerarsi nei limiti della loro giurisdizione.

**Presidente.** L'onorevole Squitti ha presentato questo emendamento:

**Art. 7.** « *Modificare il n. 3 come segue:*

« Le azioni per guasti e danni dati ai fondi urbani o rustici, alle siepi, chiudende, alle piante ed ai frutti, *purchè non implicino questioni di proprietà o di possesso, ecc.* »

L'onorevole Squitti ha facoltà di svolgerlo.

**Squitti.** Il mio emendamento potrebbe eliminare il dubbio sorto, ora, nell'onorevole Tajani, se, cioè, le azioni delle quali qui si parla possano o no essere comprese nel primo capoverso.

Io che sono pienamente d'accordo col Governo e con la Commissione intorno all'allargamento della competenza dei conciliatori per valore, non posso, assolutamente, ammettere qualsiasi allargamento della competenza dei conciliatori per materia, nel caso queste azioni dovessero implicare una questione di proprietà o di possesso.

E notisi che, nella relazione ministeriale, ogni dubbio era tolto intorno alla natura di queste azioni, poichè essa così si esprime: « la competenza dei conciliatori è estesa, per la somma di lire cento, alle azioni di sfratto, di guasto e danno dato ai fondi urbani o rustici, purchè proposte entro l'anno e che non involgano questioni di proprietà o di possesso, » di guisa che resterebbe la sola azione personale che non dirò nemmeno di rifacimento, ma, con una espressione prettamente giuridica, di cui si è servito l'onorevole Luzzati, di risarcimento di danni. Quindi, se il Governo e la Commissione non accettano lo emendamento dell'onorevole Luzzati, cioè la soppressione del capoverso, li prego di accettare il mio. Ed io veramente non dubito che debbano accettare questo emendamento che trova appoggio nella stessa relazione ministeriale; poichè, non mi sento di estendere la competenza dei nuovi conciliatori che saranno nominati tra persone che pagano soltanto cento lire di imposta, e che non danno alcuna garanzia di capacità, in una materia così delicata, come è la materia possessoria.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzati Ippolito.

**Luzzati Ippolito.** È vero che, nella dottrina, si chiamano azioni miste, queste azioni, ma nella pratica procedurale esse si hanno come non esistenti. Se, dicevo, si presentasse un at-

tore a chiedere la ripristinazione dello stato anteriore di cose che preesisteva al fatto dannoso, il ripristino sarebbe oggetto di un'azione immobiliare, che verrebbe sottratta alla competenza del conciliatore. Nè io potrei accettare l'emendamento dell'onorevole collega Squitti. Infatti: se l'attore cita il convenuto davanti al conciliatore sollevando questioni di proprietà o di possesso, il conciliatore dovrà dichiararsi incompetente; come pure dovrebbe dichiararsi incompetente nel caso che il convenuto sollevi questioni di proprietà o di possesso; quindi l'inciso proposto dall'onorevole Squitti mi pare che non abbia alcuna portata. Invece conviene nettamente definire quale sia la vera natura della azione. Ho già detto poc'anzi che non appena si tocchino questioni che riguardino l'immobile, non appena si esca dall'orbita di una azione creditoria, si entra in un campo, in cui il conciliatore è incompetente.

Ecco perchè mi permetto d'insistere nella mia proposta di soppressione del terzo capoverso.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Squitti.

**Squitti.** Io credo, che, accettando il mio emendamento, non vi potrebbe essere dubbio di sorta, qualora il dubbio non fosse generato dalla soverchia chiarezza.

Queste azioni, infatti, sono contemplate nell'articolo 82 del Codice di procedura civile, articolo che riflette quasi interamente la materia possessoria; sicchè non sarebbe fuor di luogo un articolo interpretativo.

In altri termini, questo dubbio, che ora è sorto in noi, potrebbe sorgere nei giudici molto più facilmente, e non sarebbe male che fosse eliminato dalla legge.

Quindi insisto nel mio emendamento, qualora non sia accettata dal Governo e dalla Commissione la soppressione del capoverso proposto dall'onorevole Luzzati.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.

**Della Rocca,** sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. L'onorevole Luzzati vorrebbe privare i contendenti del beneficio che viene dall'estensione di competenza contemplato nell'articolo 7, poichè vorrebbe togliere alla competenza dei conciliatori tutte le controversie... (*No! no!*)

**Spirito.** Sono comprese nel primo capoverso.

**Della Rocca,** sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Ma no, non sono comprese, per la ragione che non sono precisamente azioni personali; sono azioni di rifacimento di danni, cioè, azioni personali che si riferiscono a cose immobili. Vengo io, per esempio, a dire: mi avete guastato la siepe. Bisogna adunque fare la perizia del guasto se esiste e determinarne i limiti. Dunque nello articolo si parla di un'azione personale di rifacimento, la quale si riferisce alla cosa. E bene ha detto l'onorevole Luzzati che questa azione è definita nella scienza azione mista; non è, propriamente azione personale: è azione personale e reale nello stesso tempo; azione di credito che si riferisce alla persona, che non è un debito personale propriamente inteso, ma che ha relazione alla cosa sulla quale è avvenuto il danno e per il quale si chiede il risarcimento.

Poniamo il caso che colui che è padrone dell'immobile del cui danno si controverte, trasferisca l'immobile ad un altro; il suo debito non rimane a lui, ma è trasferito in colui che acquista l'immobile stesso. Dunque questa non è proprio un'azione personale, ma è un'azione mista, e perciò si è detto nel terzo paragrafo di questo articolo che questa azione mista è di competenza del conciliatore, quando l'ammontare di essa non ecceda le cento lire. Perchè privare i contendenti di questo vantaggio? Perchè demandare queste controversie dinanzi al pretore, con maggior dispendio, e con maggior disagio dei contendenti? La proposta, quindi, dell'onorevole Luzzati è dannosa al beninteso interesse dei litiganti ed io non credo di accettarla.

D'altronde quale inconveniente porterebbe il mantenimento di questa disposizione? Che i conciliatori conoscano anche di queste azioni di risarcimento, il cui ammontare sia inferiore alle cento lire. Ebbene, tutto questo è un vantaggio. Ancorchè la locuzione del paragrafo in questione sia una ridondanza, ciò non importa, perchè, molte volte, *quod superabundat non vitiat*.

La sovrabbondanza, molte volte, porta seco la chiarezza, e la chiarezza è una cosa indispensabile nella legislazione perchè evita molte dubbiezze.

L'onorevole Squitti, per ottenere una maggior chiarezza, vorrebbe aggiungere: « purchè non vi siano questioni di proprietà o di possesso. » Ma questo è già compreso nel-

l'articolo stesso, imperocchè in esso si parla di risarcimento di danni, non di questione di proprietà o di possesso.

Quando nell'occasione dell'azione per risarcimento di danni venisse sollevata una questione di proprietà e di possesso, allora si dichiarerebbe l'incompetenza del giudice conciliatore.

Quindi io prego l'onorevole Luzzati e l'onorevole Squitti di ritirare i loro emendamenti. Nella peggiore ipotesi, accetterei l'emendamento dell'onorevole Squitti come quello che non nuoce, perchè darebbe una maggior chiarezza a questo articolo in discussione.

**Presidente.** L'onorevole Squitti ha facoltà di parlare.

**Squitti.** Raccogliendo le ultime parole dell'onorevole sotto-segretario di Stato, cioè che *quod superabundat non nocet* e poichè leggo nella relazione governativa le parole: « purchè non involgano questioni di proprietà e di possesso; » non so per qual ragione, essendo questo articolo non abbastanza chiaro, l'onorevole sotto-segretario di Stato e la Commissione non vogliano accettare l'emendamento da me proposto.

**Presidente.** L'onorevole Luzzati Ippolito ha facoltà di parlare.

**Luzzati Ippolito.** Consento a ritirare la mia proposta, e mi associo a quella dell'onorevole Squitti. Prego, però, l'onorevole sotto-segretario di Stato e la Commissione di rivolgere la loro attenzione sulle osservazioni che ho fatte sul numero tre dell'articolo, e precisamente sulla limitazione del tempo per esercitare l'azione stessa, limitazione che vorrei soppressa perchè, altrimenti, decorso l'anno, non si saprebbe avanti a qual magistrato bisognerebbe adire per esercitare l'azione.

**Presidente.** L'onorevole Squitti mantiene il suo emendamento. L'onorevole Luzzati ritira il proprio emendamento e si associa a quello dell'onorevole Squitti.

L'onorevole relatore accetta l'emendamento dell'onorevole Squitti?

**Tajani, relatore.** Sì, lo accetto.

Non so se dopo questo schiarimento l'onorevole Luzzati voglia convenire che si riprenda l'articolo tale qual'è.

**Luzzati Ippolito.** Ma davanti a quale autorità giudiziaria si eserciterà questa azione dopo il decorso dell'anno?

**Tajani, relatore.** Anche davanti al pretore, c'è un anno...

Accettiamo l'emendamento Squitti, e credo possa accettarsi anche l'emendamento Luzzati riguardante la soppressione del termine di un anno.

**Presidente.** Dunque Commissione e Governo accettano l'aggiunta dell'onorevole Squitti. Quindi il numero tre suonerebbe così: « 3° le azioni per guasti e danni dati ai fondi urbani o rustici, alle siepi, chiudende, alle piante ed ai frutti, purchè non implicino questioni di proprietà o di possesso, e purchè la domanda di rifacimento non ecceda le lire 100. »

Ora c'è un'aggiunta proposta dall'onorevole Giovagnoli, che è la seguente:

« 4° le *ammende pecuniarie* per inosservanza dei regolamenti locali di polizia urbana e rurale. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Giovagnoli.

**Giovagnoli.** Sono stato indotto a presentare questa proposta, alla quale già vedo avverso tanto il sotto-segretario di Stato, quanto il relatore della Commissione, da queste ragioni. Gli inconvenienti che producono i giudizi di queste ammende pecuniarie sono gravissimi, e sono noti a tutti; tutti se ne possono rendere facilmente ragione, purchè ciascuno di noi si riporti un momento col pensiero ai piccoli paesi del proprio collegio.

Per una contravvenzione al regolamento di polizia urbana o rurale, è inflitta l'ammenda di due, di tre o di cinque lire al massimo. Ora chi è competente a giudicare su queste contravvenzioni? Il pretore. Ma ne derivano spese, perdita di tempo, incomodo di viaggi, perchè chi è chiamato dinanzi al pretore deve percorrere quindici o venti miglia, e non una sola volta, ma due o tre volte, per recarsi al capoluogo di mandamento.

E poi la maggior parte di queste cause, per il grande lavoro che ha il pretore (e queste cause sono di quelle che non *curat praetor*) restano negli scaffali, passa l'anno, l'azione è perenta, la multa non è più pagata ed il regolamento non viene osservato.

Per conseguenza i regolamenti municipali riguardo alla polizia urbana e rurale riescono inefficaci e la loro inefficacia risulta dal non essere applicata la pena.

Ora questa facoltà di giudicare su codeste contravvenzioni si potrebbe attribuire al giudice conciliatore. È vero che si esce dal campo

civile e si entra in quello penale; ma qui si tratta non di condanna verso persona, ma, soltanto, di pena pecuniaria. E se allargate la competenza del conciliatore; se lo credete capace di giudicare in cause di molta importanza fino al limite delle cento lire, perchè egli non sarà capace di giudicare per rendere così efficaci i regolamenti municipali? di dire ad uno che abbia mancato: voi dovete pagare una o due lire?

Quando queste cause saranno trattate dal conciliatore e l'applicazione del regolamento si farà immediatamente, il regolamento stesso riuscirà efficace, mentre oggi non lo è punto.

D'altronde la grave obiezione che mi vien fatta dall'onorevole sotto-segretario di Stato... (*Interruzioni*).

Lo so che me la fa.

... e dall'egregio relatore è questa: che così si dà ai conciliatori una competenza penale. Ma vorrei far riflettere loro che in alcuni paesi di Europa il giudice di pace, che è il conciliatore, ha pure attribuzioni penali; perciò non capisco l'inconveniente che ne verrebbe dall'attribuire al conciliatore questa così lieve competenza penale; tanto più che questa maggior competenza eliminerebbe gl'inconvenienti che ho accennato e che voi ben comprendete come siano gravi.

Perciò vorrei sperare che l'onorevole sotto-segretario di Stato ed il relatore accetteranno questa mia modesta aggiunta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Tajani, relatore.** Vorrei potere aderire; ma la Commissione ha, più volte, proposto innanzi a sè questa questione: se, cioè, la competenza del conciliatore, che si estende solo nel campo civile, potesse anche estendersi al campo penale; e la Commissione si è convinta che non vi ha di peggio, per turbare quell'ambiente di deferenza benevola di cui deve essere circondato il giudice paciere, quanto il dare ad esso una competenza in materia penale.

Ma se possono essere veri gli inconvenienti, ricordati dal preopinante, nei casi di esazione di ammenda, non per questo dobbiamo ricordarcene nella circostanza attuale. Ora, facendo una legge pel conciliatore, e volendo elevare questo magistrato, senza togliergli, anzi accrescendogli, la qualità di giudice patriarcale e paciere, non possiamo metterci in contraddizione, dandogli facoltà

che potrebbero turbare l'ambiente dal quale deve essere sempre circondato.

**Presidente.** Onorevole Giovagnoli, ritira la sua aggiunta, o la mantiene? La Commissione non l'accetta.

(*L'onorevole Giovagnoli parla coi vicini*).

Onorevole Giovagnoli?...

**Giovagnoli.** Prendo consiglio dagli amici, perchè non sono solo a sostenere questa proposta.

Io sono titubante. Capisco che, se non la ritiro, sarò battuto; e vorrei, come si suol dire, salvare capra e cavoli, e, se non posso avere un bove, avere, almeno, un corno. (*Si ride*).

Quindi, prego la Commissione ed il Ministero, di volere, almeno, accettare un modesto ordine del giorno, che inviti il Governo a studiare questa questione e vedere se, dopo esaminate e studiate le legislazioni di altri paesi, si possa attribuire ai conciliatori la cognizione di questa materia penale.

**Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.** Accetto la preghiera dell'onorevole Giovagnoli.

**Presidente.** L'onorevole Giovagnoli converte il suo emendamento nel seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il ministro di grazia e giustizia a studiare se possa attribuirsi ai giudici conciliatori la competenza a sentenziare sulle ammende pecuniarie per la inosservanza dei regolamenti locali di polizia urbana e rurale, e passa all'ordine del giorno. »

L'onorevole Nocito ha facoltà di parlare.

**Nocito.** Vorrei rivolgere una preghiera alla Commissione e al ministro, che altra volta come ministro dell'agricoltura, ha vegliato agli interessi dell'agricoltura. Io vedo che nell'articolo 7° del disegno di legge sono state comprese tra le materie di competenza del conciliatore le azioni di cui al numero 1° dell'articolo 82 del Codice procedura civile, cioè le azioni per guasti e danni dati ai fondi urbani e rustici, alle siepi, chiudende, alle piante ed ai frutti.

Ora al numero 4 dell'articolo 82 si contempla un caso ancora più semplice di quello del numero 1°, ed è un caso molto importante per quei poveri contadini in mezzo ai quali deve vivere il giudice conciliatore. Il numero 4° riguarda: « le azioni dirette ad

ottenere l'osservanza delle distanze stabilite dalla legge o dai regolamenti o dagli usi locali riguardo al piantamento di alberi o di siepi. »

Dico ciò nell'interesse dell'agricoltura che a tutti sta a cuore. Sospendere una piantata d'alberi, nel momento che sta per farsi, per una piccola quistione di distanza è cosa grave. Il ministro di grazia e giustizia non deve dimenticare le sue origini. Egli viene dall'agricoltura; (*Harità*) sarebbe proprio il caso di far abbracciare la giustizia coll'agricoltura.

**Presidente.** Pongo a partito l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Giovagnoli.

Chi lo approva sorga.

(*È approvato*).

Rileggo l'articolo 7° come è stato modificato dalla Commissione.

« Art. 7. Fermo innanzi tutto il dovere d'indurre le parti a conciliazione, sono di competenza dei conciliatori:

1° tutte le azioni personali civili e commerciali relative ai beni mobili, il valore delle quali non ecceda le lire cento;

2° le azioni relative alle locazioni di beni immobili nel limite delle cento lire e quella di sfratto se la pigione od il fitto per la rimanente durata della locazione non ecceda il detto valore;

3° le azioni per guasti e danni dati ai fondi urbani o rustici, alle siepi, chiudende, alle piante ed ai frutti, purchè non implicino questioni di proprietà o di possesso e la domanda di rifacimento non ecceda le lire cento. »

**Nocito.** C'è un'altra aggiunta, onorevole presidente:

« 4° le azioni dirette ad ottenere l'osservanza delle distanze stabilite dalla legge o dai regolamenti o dagli usi locali riguardo al piantamento di alberi o di siepi. »

**Presidente.** Ma io non ho cognizione di quest'aggiunta!

L'onorevole sotto-segretario di Stato ha facoltà di parlare.

**Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.** Non possiamo accettare quest'aggiunta perchè comprende azioni reali e quindi di valore non definibile: si tratta di servitù ed altro...

**Nocito.** Ma il sapere a qual distanza si devono piantare gli alberi...

**Tajani, relatore.** È vero, possono codeste

azioni implicare questioni di valore molto superiore alle cento lire, sicchè non possiamo accettare l'aggiunta proposta dall'onorevole Nocito.

**Presidente.** Il Governo e la Commissione non accettano l'aggiunta dell'onorevole Nocito. Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 7 come l'ho testè letto.

Chi l'approva si alzi.

(*È approvato*).

« Art. 8. Per fissare la competenza saranno osservate, per quanto siano applicabili, le regole stabilite negli articoli 72, 73, 74 del Codice di procedura civile.

« Quando il valore della causa non è determinato dalla dimanda, l'attore ha sempre il diritto di dichiarare, al fine di conservare la competenza del conciliatore, che in ogni caso s'intenderà circoscritta la sua dimanda infra i limiti delle lire cento. »

**Tajani, relatore.** Onorevole presidente, agli articoli 72, 73 e 74 bisogna anche aggiungere l'articolo 80.

**Presidente.** Se non vi sono altre osservazioni, con questa semplice aggiunta dell'articolo « 80 » pongo a partito l'articolo 8.

Chi l'approva si alzi.

(*È approvato*).

« Art. 9. Quando l'oggetto della conciliazione non ecceda il valore di lire cento, i verbali di conciliazione sono esecutivi contro le parti, al quale effetto il conciliatore può autorizzare la spedizione della copia nella forma stabilita per le sentenze.

« Se l'oggetto della conciliazione ecceda il valore di lire cento, od il valore sia indeterminato, l'atto di conciliazione ha soltanto la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio. »

**Tajani, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Tajani, relatore.** La Commissione, d'accordo col Governo, propone di sopprimere, nella prima parte di questo articolo, le parole: « al quale effetto il conciliatore può autorizzare la spedizione della copia nella forma stabilita per le sentenze. »

Quindi l'articolo segue come nel disegno di legge della Commissione.

**Presidente.** Dunque l'articolo 9 suona così:

« Quando l'oggetto della conciliazione non

ecceda il valore di lire cento, i verbali di conciliazione sono esecutivi contro le parti.

« Se l'oggetto della conciliazione ecceda il valore di lire cento, od il valore sia indeterminato, l'atto di conciliazione ha soltanto la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio. »

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo a partito.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

« Art. 10. Le controversie sull'esecuzione delle sentenze dei conciliatori e dei verbali di conciliazione di cui nel precedente articolo, sono decise dal conciliatore nella cui giurisdizione si fa l'esecuzione.

« In tal caso le attribuzioni del pretore nel procedimento di esecuzione mobiliare saranno esercitate dal detto conciliatore. »

A questo articolo la Commissione propone la seguente aggiunta:

« Nulla è innovato all'articolo 655 Codice di procedura civile. »

L'onorevole Giovanelli ha proposto il seguente emendamento a questo articolo:

« Le controversie sulla esecuzione delle sentenze dei conciliatori e dei verbali di conciliazione, di cui nel primo capoverso del precedente articolo, sono decise dal conciliatore nella cui giurisdizione si fa l'esecuzione. »

Lo mantiene?

**Giovanelli.** Lo mantengo, ed è accettato dalla Commissione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Tajani, relatore.** È una aggiunta di pura forma, che non possiamo non accettare.

L'articolo 10 dice:

« Le controversie sulla esecuzione delle sentenze dei conciliatori e dei verbali di conciliazione di cui nel precedente articolo ecc. » Questa dizione poteva ammettersi quando l'articolo si componeva di un solo capoverso, ora che si compone di due, bisogna dire come propone l'onorevole Giovanelli « di cui nel 1° capoverso del precedente articolo. »

**Presidente.** Allora l'articolo 10 suona così:

« Le controversie sulla esecuzione delle sentenze dei conciliatori e dei verbali di conciliazione di cui nel primo capoverso del precedente articolo sono decise dal conciliatore nella cui giurisdizione si fa l'esecuzione.

« In tal caso le attribuzioni del pretore nel

procedimento di esecuzione mobiliare saranno esercitate dal detto conciliatore.

« Nulla è innovato all'articolo 655 del Codice di procedura civile. »

Lo pongo a partito.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

« Art. 11. Nei Comuni che non sono sede di pretura le attribuzioni assegnate al pretore negli articoli 78 ed 80 del Codice civile, saranno esercitate dal conciliatore. »

L'onorevole Nocito ha facoltà di parlare.

**Nocito.** Il capoverso dell'articolo ministeriale è stato soppresso dalla Commissione. Questo capoverso diceva:

« Il pretore potrà altresì delegare al conciliatore la convocazione dei consigli di famiglia e di tutela nei casi previsti dal detto Codice. »

Io pregherei l'onorevole ministro proponente di voler mantenere questo capoverso e la Commissione di voler recedere dalla soppressione e ne dico la ragione.

La prego, onorevole sotto-segretario di Stato, di non dare cattivi consigli. (*Si ride*).

**Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.** Ne ricevo buoni, non ne dò cattivi.

**Nocito.** Ascolti la ragione, e vedrà che proprio non è il caso di dover abbandonare e ripudiare i propri figli.

Prima di tutto non si tratta di un dovere, si tratta di un potere: « *Potrà delegare.* » Quindi il pretore, secondo i casi, se il conciliatore sia una persona che lo assicuri, delegherà la convocazione, se non sia persona che lo rassicuri non ne farà nulla. La materia dei consigli di famiglia e di tutela si collega intimamente con la cosiddetta questione sociale. Noi parliamo sempre d'infanzia abbandonata, di poveri, di derelitti e poi quando ci capita l'occasione per diminuire il numero degl'infanti abbandonati, dei poveri e derelitti non facciamo nulla.

Ora una delle cause che influisce potentemente sopra l'infanzia abbandonata e sopra i derelitti appunto è la mancanza di convocazioni dei consigli di famiglia.

Oggi si convocano i consigli di famiglia quando c'è un patrimonio da amministrare, come se l'ufficio della tutela, secondo il concetto romano, non fosse anzitutto quello della



tutela della persona e in secondo luogo dei beni: *Potestas in capite libero ad tuendum eum qui se defendere non potest*. Inoltre la legge civile, solo quando tutti e due i genitori sieno morti o che siano stati ambedue condannati, o sia stata dichiarata la loro assenza, autorizza la convocazione dei consigli di famiglia e di tutela. Ognuno sa che, perchè una assenza sia dichiarata, debbono passare parecchi e parecchi anni in modo che spesso si trovano infelici, ai quali la legge non dà alcuna protezione, o tutela, malgrado che i genitori, allontanandosi per opposte vie, li abbiano abbandonati. Dicasi lo stesso del caso in cui i genitori, senza essere condannati, si trovino però in carcere ad aspettare la sentenza.

Ma lasciamo stare tutto questo, perchè ci porterebbe in un campo lontano dal nostro soggetto, cioè a parlare delle riforme delle disposizioni del Codice civile, intorno agli uffici tutelari, ed ai casi, in cui i consigli di famiglia e di tutela dovrebbero essere convocati.

Però cerchiamo di approfittare, quando ce ne capita il destro, delle leggi, tali quali noi ora le abbiamo, ed impediamo che l'istituto del consiglio di famiglia o di tutela non diventi una pianta sterile per mancanza di chi ne deve aver cura.

Ho letto una relazione del senatore Auriti, come membro della Commissione centrale di statistica giudiziaria, esistente presso il Ministero di grazia e giustizia, pubblicata negli atti della Commissione del 1889.

L'onorevole senatore Auriti ha fatto un lungo studio sopra un tema, che fu a lui dato dalla stessa Commissione sui risultati delle indagini circa il servizio della tutela. Ora il senatore Auriti in questo suo discorso, stampato negli atti del Ministero di grazia e giustizia, con i dati statistici alla mano, ha mostrato che le convocazioni dei consigli di famiglia si rendono ogni giorno più rare.

« Le convocazioni dei consigli di famiglia e di tutela (sono sue parole, e per questo le leggo) seguono nelle statistiche del nostro paese una curva discendente. Furono 24,075 nel 1884, 22,930 nel 1885, 22,800 nel 1886, 22,820 nel 1887, discesero a 19,607 nel 1888. »

Ora, da che deriva questa diminuzione di convocazioni dei consigli di famiglia, che formano sì gran parte della protezione di tanti poveri infelici? Precisamente da questo, che, dovendosi i consigli di famiglia riunire nel luogo di

residenza del pretore, torna a molti disagiato il doversi muovere dai loro Comuni per recarsi nel capoluogo di mandamento. Aggiungasi che si viene meno allo scopo della legge relativa ai consigli di famiglia, perchè il fine della legge è che ci sia un consiglio di tutela e di famiglia permanente e che questo consiglio risieda e funzioni nel luogo dove si trova la sede principale degli affari del minore, la quale d'ordinario non si scompagna dal Comune nel quale egli si trova e dove si trovano i suoi parenti. Convienne agevolare la convocazione di questi consigli nello stesso Comune, ed a questa agevolezza era opportuno il capoverso dell'articolo 11 che io propongo sia ristabilito.

Si tratta non già di fare obbligo ai pretori di delegare ai conciliatori quest'ufficio di presidente del consiglio di famiglia nei Comuni dove egli non risiede, ma semplicemente di concedere ad essi questa facoltà.

Io prego quindi l'onorevole ministro guardasigilli, e l'onorevole relatore della Commissione, di volere accettare questa mia preghiera, di mantenere, cioè, l'articolo del disegno ministeriale.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Tajani, relatore.** In ciò che ha detto l'onorevole Nocito vi è molta parte di vero. Però vi è anche il rovescio della medaglia, e taluno dei commissari ricordò come la sola composizione di un consiglio di famiglia abbia dato luogo talvolta a liti lunghissime che giunsero talvolta fino alla Cassazione. Dominata da questo pensiero, la Commissione ha creduto di dover eliminare la seconda parte dell'articolo 10, oggi 11. Tuttavia riconosco che molto di fondato vi è in quello che ha detto l'onorevole Nocito. Si tratta di librare questi due opposti ordini di inconvenienti e di decidere quale di essi sia il minore, quale il maggiore. La Commissione se ne rimette all'onorevole guardasigilli; se egli insisterà per la ripristinazione del capoverso, la Commissione non si opporrà.

**Presidente.** L'onorevole sotto-segretario di Stato ha facoltà di parlare.

**Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.** Il Ministero ringrazia l'onorevole relatore e la Commissione della deferenza dimostrata. La proposta ministeriale era ispirata da gravissime considerazioni, anche di ordine sociale. Ne ha annunziate al-

cune l'onorevole Nocito e ve ne sarebbero anche altre, che non potrebbero non imporsi all'attenzione della Camera. E poichè la Commissione si mostra deferente verso il Ministero, al punto da consentire al mantenimento di questa disposizione, il Ministero ne è lietissimo e la ringrazia. Il Ministero per deferenza verso la Commissione, per non creare un disaccordo con essa, con la quale ha voluto procedere sempre di pieno accordo, aveva receduto da una proposta, che pure era fondata sopra gravi ragioni. Ora la Commissione, a sua volta, recede; il Ministero, ripeto, ne è lieto, ne prende atto, e prega la Camera di votare l'articolo quale dal Ministero era stato proposto.

**Presidente.** Allora s'intende ripristinato il paragrafo proposto dal Ministero che suona così: « Il pretore potrà altresì delegare al conciliatore la convocazione dei consigli di famiglia e di tutela nei casi previsti dal detto Codice. » La Commissione e il Governo consentendo nella proposta dell'onorevole Nocito, questo paragrafo rimane conservato.

Pongo dunque a partito l'articolo 11, compreso il secondo paragrafo.

(È approvato).

« Art. 12. Sono escluse dalla competenza dei conciliatori le controversie dalla legge assegnate alla giuria nei luoghi ove saranno istituiti Collegi di *probi-viri*.

« Sono parimenti escluse le controversie sulle imposte dirette od indirette, comprese quelle dei Comuni e delle Provincie ».

Di questo articolo la Commissione propone una nuova dizione.

**Tajani, relatore.** La Commissione propone di aggiungere dopo le parole *e delle Provincie*, le parole *e delle Camere di commercio*.

**Presidente.** Al secondo capoverso di questo articolo 12 l'onorevole Cucchi Luigi proponeva un emendamento, il quale è compreso nell'aggiunta proposta dalla Commissione.

**Tajani, relatore.** Sì; è accettato!

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito questo articolo 12 col'aggiunta proposta dalla Commissione.

(È approvato).

L'articolo 13 rimane soppresso perchè incluso nell'articolo 7°.

**Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.** Precisamente!

**Tajani, relatore.** L'articolo 13 rimane soppresso perchè il suo contenuto fu trasportato all'articolo 7. Proponiamo però, d'accordo col Ministero, che vi si faccia la seguente aggiunta:

« Nelle cause inferiori alle lire 50, in mancanza del verbale, ne farà menzione nella sentenza. »

**Presidente.** Bisogna dunque fare un nuovo articolo 13?

**Tajani, relatore.** No, perchè in questo caso rimarrebbe diviso lo stesso concetto in due articoli diversi.

**Presidente.** Metto a partito questa aggiunta. (È approvata).

Nel coordinamento poi si troverà il posto per questa aggiunta.

L'articolo 13 del primitivo progetto rimane soppresso.

« Art. 14. Le sentenze dei conciliatori pronunciate nei giudizi in contraddittorio e che non oltrepassano le 50 lire, sono esecutive due giorni dopo la loro notificazione, salvo il disposto dell'articolo 459 del Codice di procedura civile. »

La Commissione propone la seguente modificazione:

« Le sentenze dei conciliatori pronunciate nei giudizi in contraddittorio e le contumaciali non opponibili, *il resto identico*. »

L'onorevole Squitti aveva un emendamento identico. Lo mantiene o lo ritira?

**Squitti.** Consento in quello della Commissione.

**Presidente.** L'onorevole Palberti lo mantiene o lo ritira?

**Palberti.** Egualmente, accetto quello della Commissione: il concetto è lo stesso, quantunque nell'emendamento della Commissione sia espresso con forma diversa.

**Presidente.** L'onorevole Testa è presente?

(Non è presente).

S'intende che abbia rinunciato al suo emendamento.

L'onorevole Giovanelli ha presentato degli emendamenti. Li mantiene?

**Giovanelli.** In seguito alla nuova formula degli articoli 14 e 15, io non insisto più negli emendamenti presentati.

Soltanto pregherei la Commissione ed il Ministero di voler accettare ancora una piccola modificazione all'articolo 14, nel senso che, invece di dire « le sentenze che non oltrepassano le 50 lire » si dicesse: « le sen-

tenze sopra domanda il cui valore non eccede le 50 lire. »

**Tajani, relatore.** La Commissione, d'accordo col Ministero, propone questa variazione all'articolo 15: « Le sentenze dei conciliatori relative a controversie che eccedono le lire 50. »

**Presidente.** L'onorevole Giovanelli ha un emendamento sostitutivo agli articoli 14 e 15. Lo ritira o lo mantiene?

**Giovanelli.** Lo ritiro, ma mi contento di una semplice modificazione...

**Presidente.** Quale articolo intende modificare?

**Giovanelli.** Il 14. Invece di dire: « che non oltrepassano le 50 lire » vorrei si dicesse: « sopra domande il cui valore non eccede le lire 50. »

**Presidente.** Allora l'articolo suonerebbe così:  
« Le sentenze dei conciliatori pronunciate nei giudizi in contraddittorio e le contumaciali non opponibili sopra domande il cui valore non eccede le lire 50, sono esecutive... » come segue l'articolo.

L'onorevole Giovanelli si contenta di questa modificazione, e ritira il suo articolo sostitutivo.

Pongo a partito l'articolo 14, così modificato.

(È approvato).

« Art. 15. Le sentenze dei conciliatori relative a controversie che eccedano le lire 50 sono appellabili innanzi al pretore del mandamento nel termine di giorni 10 dalla loro notificazione.

« L'appello sarà proposto colle forme indicate nei capoversi 1, 2, 3 e 4 del detto articolo 459.

« Se il conciliatore ha ordinata l'esecuzione provvisoria della suddetta sentenza, può il pretore su semplice reclamo della parte appellante ordinare con suo decreto la sospensione dell'esecuzione. »

L'onorevole Guglielmi aveva presentato un emendamento che la Commissione ha accolto.

Egli intanto non è presente.

**Tajani, relatore.** Ha dichiarato che ritira l'emendamento, vista la nuova formola dell'articolo.

**Presidente.** L'onorevole Testa aveva proposto un emendamento a questo articolo. La Commissione lo accetta?

**Tajani, relatore.** Non accettiamo che quelle modificazioni che abbiamo già formulato.

**Presidente.** Pongo a partito l'articolo 15 così modificato.

(È approvato).

« Art. 16. Nelle cause di valore superiore alle lire cinquanta sarà sempre redatto, per sommi capi, il processo verbale della istruzione.

« Gli originali e le copie delle sentenze, i verbali di udienza, i decreti e tutti gli atti di qualsiasi natura sono scritti su carta da una lira.

« Per le cause di valore inferiore alle lire cinquanta, nulla è innovato all'articolo 455 del Codice di procedura civile. »

**Tajani, relatore.** La Commissione, d'accordo col Governo, chiede si sopprimano le parole: *per sommi capi*, accettando così la proposta dell'onorevole Rinaldi Antonio, e che si faccia inoltre la seguente aggiunta: « Resta però ferma la citazione per biglietto, giusta l'articolo 133 del Codice di procedura civile », restando così assorbito l'emendamento proposto dall'onorevole Vischi.

**Presidente.** Gli onorevoli Vischi e Rinaldi non essendo presenti, s'intende che rinunziano ai loro emendamenti.

V'è anche un articolo aggiuntivo dell'onorevole Rossi Rodolfo; ma siccome sullo stesso argomento ve ne è pure uno della Commissione, così sarà meglio rimandarne la discussione a quando sarà votato l'articolo 16, che rimane in questi termini:

« Art. 16. Nelle cause di valore superiore alle lire cinquanta sarà sempre redatto il processo verbale della istruzione.

« Gli originali e le copie delle sentenze, i verbali di udienza, i decreti e tutti gli atti di qualsiasi natura sono scritti su carta da una lira.

« Per le cause di valore inferiore alle lire cinquanta, nulla è innovato all'articolo 455 del Codice di procedura civile.

« Resta però ferma la citazione per biglietto giusta l'articolo 133 del Codice di procedura civile. »

Pongo a partito l'articolo 16.

(È approvato).

Ora verrebbe l'articolo aggiuntivo concordato tra il Ministero e la Commissione che precederebbe l'articolo 17.

« L'ammissione al gratuito patrocinio per le cause di competenza ordinaria dei conciliatori »

liatori che abbiano un valore superiore a cinquanta lire vien fatta dalla Commissione presso il tribunale nel cui circondario dovrà aver luogo il giudizio, e con le condizioni e con le forme prescritte dalla legge 6 dicembre 1865, n. 2627. »

Sullo stesso argomento l'onorevole Rossi Rodolfo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« I poveri sono ammessi al beneficio dell'articolo 6 della legge 6 dicembre 1865 n. 2627 nelle cause di competenza ordinaria del giudice conciliatore.

« L'ammissione è ordinata con decreto della Commissione del gratuito patrocinio presso il tribunale nel cui circondario dovrà aver luogo il giudizio.

« Quando l'ammissione venga chiesta dopo fallito il tentativo di conciliazione potrà ordinarsi con decreto dello stesso giudice conciliatore, competente per ragione di valore a decidere il merito della lite, osservandosi le leggi vigenti sul patrocinio gratuito. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rossi.

**Rossi Rodolfo.** La mia proposta per un'aggiunta all'articolo 16 è determinata da ragioni di giustizia e di equità. L'aumento della competenza del conciliatore testè votato dalla Camera porrebbe in luce, ove non si provvedesse con una disposizione definitiva, un difetto, che si è verificato nell'applicazione della legge sul patrocinio gratuito, difetto che non dipende dalla legge, ma da una interpretazione restrittiva, che le è stata data.

In pratica oggi avviene questo, che mentre per le liti di un valore rilevante, in cui è molto dubbia la povertà degli interessati, è concesso il gratuito patrocinio, i veri poveri, che sono quelli, il valore delle cui liti non oltrepassa le lire 30 e perciò la competenza del conciliatore, sono esclusi da questo beneficio.

E questo difetto si è reso più rilevante quando con la legge del 1886, avendo il Parlamento voluto che fossero ammesse a godere di questo beneficio le Società operaie sia per quanto riguardava il pagamento dei contributi mensili, sia per il rimborso dei prestiti d'onore, che non superassero il valore della competenza del conciliatore, in pratica è avvenuto che questo beneficio fu loro negato, perchè non si ammetteva il gratuito patrocinio davanti al conciliatore.

Ora, a togliere questo trattamento, che co-

stituisce un'ingiustizia, e che è in contraddizione con l'istituto del gratuito patrocinio, che è quello di rendere la giustizia gratuita per i poveri, ho presentato questa proposta per estendere appunto il beneficio del gratuito patrocinio anche alle cause davanti ai conciliatori, la cui competenza è stata allargata.

Contro questa proposta non mi pare che si possano sollevare delle serie obiezioni. Non mi pare che sia sostenibile l'obiezione, che è stata tante volte accennata, vale a dire che non si può ammettere il patrocinio gratuito davanti ai conciliatori, perchè le parti devono intervenire personalmente e non hanno bisogno dell'assistenza di un patrocinatore.

È facile la risposta a questa obiezione.

Non si tratta di imporre alle parti il sussidio di un patrocinatore legale, ma si tratta di applicare ad esse il beneficio, che la legge sul gratuito patrocinio accorda per l'esonero dalle spese di giustizia e dalle tasse di bollo e registro. La stessa legge sul gratuito patrocinio risponde all'obiezione, poichè ammette che, quando è accordato il patrocinio gratuito nelle materie commerciali, le parti possono comparire personalmente, senza il sussidio di un patrocinatore, davanti al conciliatore.

E nemmeno mi pare attendibile un'altra osservazione, che ho sentito fare, vale a dire che è pericoloso accordare il patrocinio gratuito davanti ai conciliatori, perchè l'erario non sarebbe garantito per il recupero della spesa, inquantochè il cancelliere del conciliatore non è ufficiale del Governo. Queste sono difficoltà di regolamento, alle quali si ripara facilmente. Si ordina che il cancelliere del conciliatore tenga un registro per l'annotazione degli atti e spese, uguale a quello che si tiene nelle cancellerie dei tribunali e delle Corti, e che si chiama il « registro di campioni a debito. » Ora, siccome la ragione di giustizia e di opportunità vuole che l'istituto del patrocinio gratuito si estenda anche al conciliatore, io, avendo trovato una lacuna nel disegno di legge del Governo e della Commissione, mi sono fatto un dovere di fare la proposta; e che non mi sia male apposto, me lo prova il fatto che Governo e Commissione hanno accettato in genere il concetto, ed hanno formulato in proposito un articolo aggiuntivo, di che sono loro grato. E sarei lietissimo di poter ritirare il mio articolo aggiuntivo, e votare quello della Commissione, se non avessi

qualche dubbio sul modo dell'ammissione al gratuito patrocinio e sul valore della causa per l'ammissione.

Quanto al modo, io ho proposto che il gratuito patrocinio fosse accordato dal conciliatore stesso, a richiesta della parte interessata.

La Commissione mi sembra che questo sistema di ammissibilità l'abbia messo da parte. Non ne so la ragione. Forse mi si potrà dire che il giudice conciliatore non deve pregiudicarsi accordando il beneficio gratuito ad una delle parti.

Ma non è un sistema nuovo quello che io propongo, e per il quale il giudice può ammettere la parte al beneficio del patrocinio gratuito. Nella materia penale il presidente del collegio o il pretore può ammettere la parte querelante al beneficio del patrocinio gratuito. Dunque che il giudice del merito accordi anche il beneficio del gratuito patrocinio, io credo possibile e non è contrario alla legge, mentre il sistema, che mi sembra voglia adottare la onorevole Commissione, porta la cosa un poco troppo per le lunghe. Infatti avviene che, quando la parte povera, fallito il giudizio di conciliazione, vuol chiedere la sentenza, deve arrestarsi, deve andare davanti alla Commissione, fare un ricorso, mettersi in mano di un causidico, presentare alla Commissione i suoi titoli, aspettare il giudizio che si fa davanti alla Commissione e poi ottenere il decreto. Ottenutolo, deve riandare davanti al conciliatore, giudice di competenza, citare l'altra parte, rifare la causa ed ottenere la sentenza.

Questa è una perdita di tempo enorme per il disbrigo degli affari; sicchè, a me pare che, quando il tentativo di conciliazione è fallito, e la parte ha diritto all'ammissione, il giudice giudicante il merito possa accordare il beneficio del gratuito patrocinio.

Un altro dubbio, che io ho da rilevare è la misura del valore per l'ammissibilità al beneficio del patrocinio gratuito. Se ho ben capito, l'onorevole Commissione ed il Governo, nell'articolo concordato, consentono nell'applicazione del beneficio del patrocinio gratuito per quelle cause, che sono superiori alle 50 lire. Per le cause invece inferiori alle 50 lire escludono il patrocinio gratuito. Allora, io dico, le parti ben possono rispondere che stavano meglio, quando la competenza del conciliatore era limitata a 30 lire. Perchè? Il perchè è chiaro, il difetto, che si vuol correg-

gere con la proposta concordata fra Commissione e Governo, è reso più grave, perchè oggi, che parliamo, oggi che il sistema è diverso, oggi tutte le cause dalle 30 lire alle 50 sono di competenza del pretore, e, siccome dinanzi al pretore è ammesso il gratuito patrocinio, in questi casi i poveri usufruiscono di questo beneficio.

Ebbene, quando andrà in vigore questa legge con l'articolo della Commissione, quel beneficio, che prima si aveva per la competenza del pretore, si perde, e quelle cause, che prima si facevano col beneficio del gratuito patrocinio, per l'articolo della Commissione si dovranno fare dai poveri con denari propri.

Ma, mi si può rispondere dall'onorevole Commissione che si vogliono escludere dal beneficio del gratuito patrocinio quelle piccole cause, che non superano il valore di 50 lire, perchè non c'era proporzione fra le spese della causa e le spese, che verrebbe a costare il richiedere il decreto dalla Commissione per il gratuito patrocinio.

Io faccio notare che con l'articolo, che la Commissione ha accettato, che accorda al conciliatore la competenza giurisdizionale per tutte le questioni, che sorgono nella esecuzione delle sentenze del conciliatore stesso, si può andare incontro ad una spesa, che va oltre qualche diecina di lire, perchè bisogna chiedere la sentenza, notificarla, poi chiedere la sentenza di vendita e tutto questo senza che nascano incidenti imprescindibili.

Si ha così un procedimento lungo ed anche dispendioso per un povero. Quindi parrebbe a me, che, anche per le cause minori, il beneficio del gratuito patrocinio dovesse essere ammesso.

Questi sono i dubbi miei. Se saranno tolti, io ritirerò il mio ordine del giorno e voterò l'articolo.

**Presidente.** Onorevole sotto-segretario di Stato, ha facoltà di parlare.

**Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.** Governo e Commissione hanno fatto una proposta analoga a quella dell'onorevole Rossi. La differenza tra le due proposte sta in ciò: che Governo e Commissione accordano il gratuito patrocinio da 50 lire in su, mentre l'onorevole Rossi vorrebbe che fosse accordato per una somma anche minore delle 50 lire. Ora il Governo non ha creduto di aderire a questa larghezza dell'ono-

revoles Rossi nello stesso interesse delle parti, poichè per coloro i quali debbono litigare entro le 50 lire non torna conto di chiedere l'ammissione al gratuito patrocinio, perchè quelle questioni non costano dinanzi ai conciliatori che circa tre lire. Ora per ottenere la ammissione al gratuito patrocinio bisogna far la domanda in carta da bollo, recarsi al capoluogo dove è il tribunale e dove funziona la Commissione per il gratuito patrocinio e sopportare tante spese che non vale la pena di sopportarle per una causa, il cui oggetto ha il valore di 50 lire o meno. Ecco perchè Commissione e Governo non hanno creduto di aderire a ciò che propone l'onorevole Rossi.

L'onorevole Rossi ha capito la gravità di queste osservazioni ed ha creduto di rimediare a tutto divisando che lo stesso conciliatore possa ammettere le parti al gratuito patrocinio.

Ora io fo riflettere all'onorevole Rossi che questa sua proposta è contraria a tutti i principii, che regolano l'esercizio della giurisdizione, perchè se il conciliatore deve giudicare come giudice fra le parti contendenti non può egli ammettere al gratuito patrocinio. Imperocchè l'ammettere al gratuito patrocinio un litigante significa prendere in considerazione la domanda di questo litigante, considerarla come fondata, come giusta, come degna di accoglimento. Ma allora questo giudice manifesterebbe la sua opinione prima di avere udito le parti contendenti; quindi sarebbe un giudice preoccupato, e però impedito moralmente a pronunziare sentenza.

Infine l'onorevole Rodolfo Rossi vorrebbe derogare alla legge sul gratuito patrocinio. Ora, il Governo non può seguirlo in questo ordine d'idee. La legge del gratuito patrocinio non può essere derogata in occasione di questa discussione. E d'altronde poi la finanza ha già fatto moltissime concessioni ai contendenti dinnanzi ai conciliatori, e già essa ha fatto troppe concessioni alle parti litiganti; non possiamo andar oltre in queste larghezze perchè altrimenti facendo si porterebbe un grave detrimento all'erario.

Io sono convinto che queste osservazioni persuaderanno l'onorevole Rossi a non insistere nel suo emendamento ed a votare la proposta del Ministero e della Commissione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Tajani, relatore.** La Commissione si unisce

alle osservazioni fatte dal Ministero; e anzi si permette di aggiungere ancora una parola. L'onorevole Rossi per sostenere il suo articolo aggiuntivo, per accordare il gratuito patrocinio in tutte le cause innanzi ai conciliatori, ha portato un argomento che in sulle prime può fare impressione. Ha detto: che con la nostra proposta si retrocede anzichè andare innanzi, perchè mentre finora le cause dalle 31 alle 50 lire che andavano innanzi al pretore, potevano perciò godere del gratuito patrocinio, col presente disegno di legge sarebbero private di tale beneficio.

Tutto questo è vero; ma se egli ha rilevato questo piccolo passo indietro, non ha però rilevato il lungo passo, che si è fatto in avanti, e che compensa largamente questo piccolo vantaggio perduto.

Finora per le cause da 31 a 50 lire occorre la carta bollata da 2,40, mentre per la nuova legge sarà invece sufficiente la carta da due soldi. Quindi si contentino tutti di questo grande vantaggio; e l'onorevole Rossi Rodolfo sia pago della soddisfazione di aver spezzato una lancia in favore di questa più larga concessione da lui desiderata, e si accontenti di quella concessione, che ha potuto fare il Ministero e alla quale fa plauso la Commissione.

**Presidente.** Onorevole Rossi Rodolfo, insiste?

**Rossi Rodolfo.** Non insisto.

**Presidente.** Allora rileggo l'articolo aggiuntivo proposto dal Ministero e accettato dalla Commissione, che precederebbe l'articolo 17.

« L'ammissione al gratuito patrocinio per le cause di competenza ordinaria dei conciliatori che abbiano un valore superiore a cinquanta lire vien fatta dalla Commissione presso il Tribunale nel cui circondario dovrà aver luogo il giudizio, e con le condizioni e con le forme prescritte dalla legge 6 dicembre 1865, n. 2627. »

Pongo a partito quest'articolo.

(È approvato).

Viene ora l'articolo 17 del progetto, che diventa 18.

Tale articolo era così formulato :

« Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nel Regio Decreto 6 dicembre 1865 sull'ordinamento giudiziario e del Codice di procedura civile contrarie alla presente legge. »

Ora la Commissione propone quest'altra formola:

« Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge. »

Pongo a partito questo articolo.

(È approvato.)

L'articolo 18, che diventa 19, era prima così concepito:

« Il Governo del Re è autorizzato a coordinare con Decreto Reale con la presente legge tutte le altre disposizioni legislative. »

Ora la Commissione, d'accordo col Ministero, propone quest'altra dizione:

« Il Governo del Re è autorizzato ad emanare per Decreto Reale tutti i provvedimenti necessari all'esecuzione ed al coordinamento della presente legge. »

Pongo a partito quest'articolo.

(È approvato.)

Articolo 19, che diventa 20:

« La presente legge andrà in vigore il primo luglio 1893. »

(È approvato.)

Viene in fine la seguente disposizione transitoria concordata tra il Ministero e la Commissione:

« La formazione della prima lista degli eligibili a conciliatori sarà preparata nel mese di gennaio 1893, e la nomina dei conciliatori verrà fatta prima del giorno in cui andrà in esecuzione la presente legge. »

(È approvato.)

Gli articoli di questa legge verranno stampati; e lunedì in principio di seduta si procederà al coordinamento del disegno di legge e quindi alla votazione per scrutinio segreto.

### Deliberazioni relative all'ordine del giorno.

**Presidente.** L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

**Di Rudini, presidente del Consiglio.** (Segni di attenzione). Sono state distribuite le relazioni sul disegno di legge per modificazioni alla legge 21 dicembre 1890, n. 7321 sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, e su quello per la soppressione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo.

Poichè queste due leggi sono della massima urgenza, l'onorevole mio collega dell'in-

terno desidera che siano senza indugio discusse dalla Camera. Prego quindi la Camera di voler stabilire una seduta straordinaria, lunedì mattina, per la discussione di questi due disegni di legge.

Faccio pure un'altra proposta.

Ai numeri 19, 20 e 21 dell'ordine del giorno sono iscritti tre disegni di legge d'importanza grandissima, cioè, quello per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1891-92; quello per provvedimenti relativi alla emissione dei buoni del Tesoro a lunga scadenza; e quello per provvedimenti per le strade ferrate complementari.

Prego la Camera di voler consentire che questi tre disegni di legge, ora iscritti ai numeri 19, 20 e 21, siano iscritti ai numeri 1, 2 e 3 dell'ordine del giorno di martedì prossimo; dimodochè martedì prossimo s'incominci la discussione finanziaria.

**Presidente.** L'onorevole presidente del Consiglio, osservando che sono state distribuite le relazioni sui due disegni di legge, l'uno per modificazione alla legge 21 dicembre 1890 sugli ufficiali di pubblica sicurezza, e l'altro per soppressione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo, propone che piaccia alla Camera stabilire una seduta straordinaria lunedì mattina per discutere questi due disegni di legge.

Propone inoltre che nell'ordine del giorno di martedì si iscriva come primo argomento la discussione dei tre disegni di legge finanziari, le cui relazioni sono state distribuite; e cioè anzitutto quello per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1891-92, quindi l'altro per provvedimenti relativi alla emissione dei buoni del Tesoro a lunga scadenza e poi quello per provvedimenti per le strade ferrate complementari.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito queste due proposte dell'onorevole presidente del Consiglio.

(Queste due proposte sono approvate.)

L'onorevole Canzio ha presentato due proposte di legge di sua iniziativa, che saranno trasmesse agli Uffici.

**Vollaro Saverio.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Vollaro Saverio.** Son già due mesi che si è votata la proroga provvisoria delle cessate Convenzioni marittime, e la Commissione incaricata di riferire sulle nuove Convenzioni

non ha ancora presentato la sua relazione. Pregherei perciò l'illustre nostro presidente di voler sollecitare l'onorevole relatore a presentarla.

**Sani Giacomo.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** L'onorevole Sani Giacomo ha facoltà di parlare.

**Sani Giacomo.** Non essendo presente l'onorevole De Blasio Scipione, presidente della Commissione, nè il relatore, onorevole Cocco-Ortu, credo mio dovere dichiarare all'onorevole Vollaro ed alla Camera che la Commissione ha compiuto il suo lavoro ed ha in pronto la relazione.

Però, siccome l'onorevole ministro dei lavori pubblici deve comunicare alla Commissione stessa talune modificazioni che intende di apportare alle Convenzioni, come egli stesso ha dichiarato giorni sono alla Camera, in seguito ad una interrogazione dell'onorevole Di Sant'Onofrio, così l'eccitamento dovrebbe essere, in ogni caso, diretto al Governo, e non mai alla Commissione.

**Di Rudini, presidente del Consiglio.** Il Governo terrà conto di questo opportuno eccitamento.

La seduta termina alle 6.

*Ordine del giorno per le tornate di lunedì.*

*Alle ore 10 antimeridiane.*

Discussione dei disegni di legge:

1. Modificazioni alla legge 21 dicembre 1890, n. 7321 sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. (309)

2. Soppressione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo. (310)

*Alle ore 2 pomeridiane.*

1. Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Sulla competenza dei conciliatori. (302)

2. Svolgimento d'interpellanze.

Discussione dei disegni di legge:

3. Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1891-92. (171)

4. Provvedimenti relativi alla emissione dei buoni del tesoro a lunga scadenza. (289)

5. Provvedimenti per le strade ferrate complementari. (138 bis)

6. Svolgimento di una mozione del deputato Bonghi ed altri.

Discussione dei disegni di legge:

7. Disposizioni per la leva sui nati nel 1872. (285)

8. Proroga del termine stabilito dall'articolo 79 della legge 30 dicembre 1888, n. 5885 sul passaggio allo Stato delle spese che ora sono a carico dei Comuni e delle provincie. (165)

9. Sulle concessioni governative (Allegato B del disegno di legge n. 237 - Provvedimenti finanziari).

10. Trasferimento di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1891-92. (256)

11. Approvazione della spesa di lire 9,326.66 sull'esercizio 1891-92 per provvedere al saldo delle contabilità relative al capitolo n. 43 « Fitto dei locali (Demanio) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1889-90. (233)

12. Approvazione della spesa di lire 401.21 sull'esercizio 1891-92 per provvedere al saldo delle contabilità relative al capitolo n. 3 « Dispacci telegrafici governativi (spesa d'ordine) » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90. (234)

13. Approvazione della spesa di lire 22,005.72 sull'esercizio 1891-92 per provvedere al saldo delle contabilità relative al capitolo n. 19 « Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e genio » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90. (235)

14. Autorizzazione di maggiori assegnazioni nella somma di lire 92,900 e di diminuzioni di stanziamenti per una somma equivalente su diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1891-1892. (229)

15. Approvazione dell'eccedenza d'impegni su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione pel 1890-91, risultanti dal Rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso. (184).

16. Approvazione della spesa di lire 1,752.60 sull'esercizio 1891-92 per provvedere al saldo delle contabilità relative al capitolo n. 56 « Fitto di locali non demaniali per le tesorerie « provinciali » dello stato di previsione



della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90. (232)

17. Rinvio agli esercizi avvenire degli stanziamenti determinati per l'esercizio finanziario 1892-93 dalle leggi 31 maggio 1887, numero 4511, 26 luglio 1888, n. 5600, 26 giugno 1887, n. 4644 concernente i sussidi ai danneggiati dai terremoti della Liguria e dalla frana di Campomaggiore; e l'acquisto dei cavalli stalloni. (278)

18. Autorizzazione della maggiore spesa di lire 136,611.78 da portarsi in aumento al capitolo n. 103 « Concorso a favore dei consorzi d'irrigazione » per sussidiare il Consorzio dei Comuni per l'incremento dell'irrigazione del territorio Cremonese, da prelevarsi dal fondo di riserva per le spese impreviste. (231)

19. Modificazione alla legge 5 luglio 1892, sugli stipendi ed assegni fissi per la R. Marina. (144)

20. Per dichiarare il XX settembre giorno festivo per gli effetti civili. (265)

21. Sulle conservatorie delle ipoteche (Allegato C del disegno di legge n. 237. Provvedimenti finanziari).

22. Accordo commerciale provvisorio con la Bulgaria. (292)

23. Affrancamento dei censi, canoni, livelli ed altre annue prestazioni. (238)

---

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

*Direttore dell'ufficio di revisione.*

---

Roma, 1892. — Tip. della Camera dei Deputati.

